

VIII.

TORNATA DEL'11 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Omaggi — Congedo — Lettura e svolgimento della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Torelli per bonificamento delle regioni di malaria lungo le linee delle strade ferrate del Regno — È presa in considerazione e rinviata agli Uffici — Presentazione di quattro progetti di legge relativi agli stati di prima previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, del Tesoro e di Agricoltura, Industria e Commercio, e al riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso — Discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo Codice di commercio — Deliberazione circa il metodo da adottarsi nella discussione — Approvazione delle proposte della Commissione per gli articoli del Codice 3 e 11 — Osservazioni e proposta di sotto-emendamento del Senatore Majorana-Calatabiano all'art. 67 — Risposte del Senatore Corsi T. Relatore, e del Ministro Replica del Senatore Majorana-Calatabiano — Osservazioni del Senatore Astengo — Approvazione dell'art. 84 con qualche variante — Osservazioni del Senatore Majorana-Calatabiano all'art. 84, e risposte del Relatore e del Senatore Astengo — Approvazione dell'art. 84 — Osservazioni del Ministro sull'art. 90 — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Approvazione degli art. 94 e 94 bis, 129 e 140 — Osservazioni del Ministro sull'art. 143 — Risposta del Relatore — Replica del Ministro — Approvazione degli art. 143, 145 e 181 — Spiegazione sull'art. 187 chiesta dal Ministro e fornita dal Relatore — Approvazione degli art. 187 e 189.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Cesare Orsini, di un numero di saggio del giornale *l'Esposizione mondiale in Roma*;

Il Ministro dei Lavori Pubblici, del fascicolo XI del *Bollettino Idrografico*;

Il commendatore Pietro Pasella, di un opu-

sculo intitolato « *De Divisione usufructus in causalem et formalem disceptatio* »;

Il Senatore commendatore Camozzi-Vertova, delle *Notizie storiche intorno alla civica Biblioteca di Bergamo, raccolte dal Tiraboschi*, e di alcuni esemplari del *Discorso letto dal commendatore Silvio Spaventa nella sala dell'Associazione Costituzionale di Bergamo il 7 maggio 1880*;

La R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, del volume VIII. degli *Atti di quella R. Accademia*;

La Casa Editrice Perussa e Quadrio di Milano, di un opuscolo intitolato *Guerra al socialismo*;

Il Prof. Paolo Tedeschi, di un suo *Scritto sul decadimento dell'Istria*;

Il capitano nei bersaglieri signor Tullio Visioli, di un suo *Studio sulle trasformazioni degli attuali sistemi militari*;

Il Senatore commendatore Torrigiani, di uno *Scritto dell'avvocato G. Faraone sulle istituzioni di diritto commerciale*;

Il Dottore Vincenzo Tecchio, delle sue *Note Statistiche intorno alle cure mediche eseguite nel 1879 nello Stabilimento balneario « La Vena d'oro »*;

Il Dottore Francesco Bianchi, di 100 esemplari di una *Biografia di Ciro Menotti*;

Il Comandante del Corpo di Stato Maggiore delle *Tablelle relative alla costituzione delle forze militari dell'Impero Britannico*;

Il Rettore della R. Università di Pisa, del Tomo XVI. degli *Annali delle Università Toscane*;

Il Direttore della R. Scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Bologna, della *Relazione tecnica del viaggio d'istruzione compiuto dagli allievi dell'ultimo corso di quella Scuola dal 6 al 13 luglio 1879*;

Il Senatore commendatore Carlo Cadorna, di una sua *Commemorazione necrologica del dottore Carlo Bagnis*;

Il cav. Cesare Salmi, della *Descrizione geografica-storica-economica della Garfagnana, del cav. Raffaele Raffaeli*;

Il Rettore della R. Università degli studi in Pavia, dell'*Annuario scolastico di quella Regia Università pel 1879-80*;

Il Senatore commendatore Bizzarri, di un suo *Scritto sulla proposta di legge per l'abolizione della tassa sulla macinazione dei grani*;

I Prefetti di Ascoli e di Catanzaro, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1879*.

Il Senatore Alessandro Rossi domanda un congedo d'un mese per motivi di salute che gli viene dal Senato accordato.

Svolgimento del progetto di legge di iniziativa del Senatore Torelli: « Bonificazione delle regioni di malaria lungo le linee delle strade ferrate del Regno ».

PRESIDENTE. Ora è all'ordine del giorno la lettura e svolgimento della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Torelli, per « Bonificazione delle regioni di malaria lungo le linee delle strade ferrate del Regno ».

Il Senatore Torelli ha la parola.

Senatore TORELLI. Comincerò a dare lettura del progetto di legge, e gli onorevoli Colleghi avranno la bontà di sentirlo, poichè provvede ad un gran bisogno.

PROGETTO DI LEGGE

—

BONIFICAMENTO

Delle regioni di malaria lungo le ferrovie d'Italia

Art. 1.

Tutte le stazioni e case cantoniere delle strade ferrate italiane che si trovano in regioni di malaria, dovranno venir rese possibilmente salubri mediante opere di piantagioni, di scolo e miglioramento di abitazioni.

Art. 2.

Le Amministrazioni delle singole linee delle strade ferrate compileranno gli elenchi delle rispettive stazioni e case cantoniere che si trovano in quelle condizioni.

Art. 3.

Le opere di bonificazione a tale scopo dirette sono dichiarate opere di pubblica utilità.

Art. 4.

Sulle piantagioni fatte lungo le linee verrà accordata una quota-parte del loro valore dopo un dodicennio al personale che ne ebbe cura, e ciò fino alla concorrenza del quarto di detto valore.

Art. 5.

Le spese per l'attuazione di tali opere saranno a carico dei proprietari delle singole ferrovie, ma lo Stato è autorizzato ad anticiparle, e viene assegnato a tale scopo un fondo di dieci milioni sul Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici ripartito nei tre esercizi 1881-82-83.

Art. 6.

Una Commissione di 5 membri, nominati due dal Senato, due della Camera ed uno dal Ministero dei Lavori Pubblici, è investita di pieni poteri per l'esecuzione della presente legge.

Roma, 11 giugno 1880.

L. TORELLI, *Senatore*.

Signori Senatori! Fra gli argomenti dei quali ebbe ad occuparsi la Commissione d'inchiesta per l'esercizio ferroviario, della quale mercè il vostro suffragio ho l'onore di far parte, vi fu quello delle condizioni igieniche dominanti sulle rispettive linee. Non era certo lo scopo della sua missione, ma un'attinenza rapporto al servizio ferroviario questo argomento l'ha. È questione indipendente dal modo in cui le linee vogliono essere esercitate, se piuttosto dal Governo che da privati; ma questo è certo,

che quanto migliori saranno le condizioni del personale anche sotto questo rapporto, meglio procederà il servizio, sia che le ferrovie vengano esercitate dallo Stato o da Società private. Ora, si è dovuto constatare un fatto di non piccola importanza: quello di una condizione molto infelice di buona parte delle strade ferrate, in modo speciale poi delle Romane, non che delle Meridionali e delle Calabro-Sicule; e per precisar tosto le idee accennerò come sopra un'estensione complessiva di chilometri 8161 di linee di strade ferrate che erano in esercizio al 1° gennaio 1879 in Italia (escluso solo le private ed esercitate da privati), si annoverano 1231 chilometri che si trovano in condizioni gravi per malaria in causa di miasma palustre, e chilometri 2531 sono in condizioni meno gravi, ma tuttavia non normali.

Questo complesso di chilometri 3762 in condizioni più o meno infelici si suddivide come segue:

	In condizioni gravi Chilometri	In condizioni meno gravi Chilometri	TOTALE Chilometri
Strade ferrate dell'Alta			
Italia	Chil. 3742	35	990
Strade ferrate Romane	» 1757	406	497
Strade ferrate Meridionali	» 2586	700	914
Strade ferrate Sarde	» 246	90	130
	8331	1231	2531
			3762

Non occorre che vi dica come queste cifre provengano dalle rispettive Direzioni; quanto ai particolari intorno alle condizioni igieniche delle diverse linee, io ho stimato esser cosa più pratica il citare alcuni brani fra i più salienti delle risposte avute da impiegati interrogati, quelle che possono dare un'idea delle condizioni speciali, salvo poi il chiedervi il permesso di poter riprodurre per esteso le risposte o lavori speciali che fecero in proposito e consegnarono alla Commissione le rispettive direzioni. Sono documenti che vanno consultati con calma, documenti irti di cifre che male si possono afferrare annunciandoli dalla tribuna e che tuttavolta meritano la più seria attenzione come la questione nel suo complesso, poichè è umanitaria anzitutto, ma poi è anche economica, perchè, come avrò l'onore di provarvi, le spese pel rimedio troveranno largo compenso nei ri-

sultati stessi finanziari indipendentemente dalla questione umanitaria.

I brani essenziali che io citerò tratti dalle risposte che sono contenute negli atti della Commissione, li addurrò nell'ordine, dirò cronologico, in cui vennero raccolti dalla Commissione stessa.

Il cav. Fedrighini, delegato per l'esercizio delle ferrovie Sicule, interrogato il 10 ottobre 1879 a Palermo intorno alle condizioni igieniche di quelle ferrovie, rispose:

« In quelle solitudini senza piantagioni, con poca coltura, senza abitazioni e con corsi d'acqua mal regolati, è impossibile non vi sia la malaria. Si può dire che tutta la linea del Jonio, eccettuate poche stazioni, è affetta dalla malaria. In Sicilia le condizioni sanitarie della linea Messina-Catania sono benissimo. Ma la linea Catania-Siracusa è quasi tutta soggetta

alla malaria. Da Bicocca venendo verso Leonforte, la malaria, cosa singolare, aumenta man mano che ci innalziamo. Non abbiamo che la stazione di Castrogiovanni, che, essendo un punto molto elevato, è preservata. Noi siamo obbligati nell'estate a fare di sera dei treni speciali per portare i nostri impiegati di Leonforte a pernottare a Castrogiovanni, e la mattina li riportiamo di nuovo a Leonforte; si capisce che anche questo influisce a rendere gravi le spese di esercizio. Le stazioni di Villarosa e di Imera sono pure assai infette; lo sono meno le altre successive fino a Campobello. Sulla linea Palermo-Girgenti, da Bagheria fino a Termini, l'aria è bonissima; ma da Cerda in su la malaria vi domina, e specialmente a Sciara, Montemaggiore, Campofranco, Acquaviva.

« Le Meridionali hanno anche in Sicilia accordato un soprassoldo agli agenti che vivono in luoghi di malaria; questo soprassoldo varia da 25 centesimi ad una lira il giorno, secondo lo stipendio e la località.

« Di più, siccome in questi luoghi non vi sono paesi e abitazioni, gli impiegati trovano difficoltà a provvedersi di cibi; dobbiamo quindi far viaggiare continuamente da Palermo a Porto Empedocle e da Porto Empedocle a Palermo, e così pure da Catania verso Caltanissetta, dei provveditori di viveri. Vi sono anche stazioni che non hanno neppure l'acqua potabile, e si è obbligati a portare l'acqua in barili per distribuirli ai cantonieri della linea. Sono queste tante difficoltà di esercizio che non si conoscono dal pubblico, ma che noi dobbiamo vincere.

« Quanto agli ammalati, noi ne abbiamo avuti, sulla sola linea da Porto Empedocle a Palermo, nello scorso anno, 600, colla media di 10 giorni di malattia per ciascuno.

« In tutta l'isola, su 2200 impiegati, abbiamo avuto nello scorso anno 2782 casi di malattia, colla media di 9 giorni per ammalato, e fra essi gli ammalati di febbre furono 1455, con la media di 11 giorni di malattia, e si contarono 4 morti ».

Il signor cav. D. Ricchi, interrogato ad Ancona il giorno 20 novembre, dopo aver dichiarato come in generale le condizioni ne siano infelici, parlando delle linee del Jonio si espresse in questi termini:

« La linea del Jonio è in condizioni sanitarie al tutto eccezionali per causa della malaria, con stazioni (volendo tacere delle case cantoniere) costrutte in una maniera qualunque, poco salubri e non sempre proporzionate al personale che vi è addetto; in mezzo a solitudini senza abitazioni, senza alberi, senza coltivazione, manchevoli di tutto, perfino del pane e dell'acqua potabile ».

Il medesimo cav. D. Ricchi, fece poi un lavoro particolareggiato che non solo dà un'idea chiara delle condizioni sanitarie, ma entra a parlare dei rimedi. Troverete quell'accurato lavoro fra gli allegati, corredato alla sua volta di pezzi giustificative.

Il signor cav. Giambattista Rombaux, ingegnere capo del mantenimento e della sorveglianza nelle ferrovie Romane, interrogato a Firenze il giorno 8 gennaio sulle condizioni igieniche, rispose come buona parte e soprattutto della maremmana fosse in condizione infelice; ma oltre all'influenza della malaria dominante in que' luoghi, attribuì in parte quel risultato alle abitazioni poco felici per quelli soprattutto che devono dormire a pianterreno; espose la sua opinione sul modo in cui dovrebbero costruirsi per combinare le esigenze della salute possibilmente coll'economia, e presentò un vero complesso di lavori fatti allo scopo di migliorare le condizioni igieniche, lavoro prezioso e che figurerà anch'esso fra gli allegati. È corredato di molti disegni che saranno a vostra disposizione nella Segreteria del Senato. Venendo agli alimenti:

« Noi, disse, abbiamo divise le nostre linee in quattro zone, a seconda della intensità della malaria che vi regna, e diamo al personale un soprassoldo che varia da una zona all'altra. Il soprassoldo è necessario onde il personale possa procurarsi buoni alimenti e sia eccitato a lavorare anche dove sono cattive le condizioni igieniche. Alle case cantoniere sono uniti un forno ed un giardino, che sono necessari essendo le case lontane dai luoghi abitati.

« Siamo obbligati a distribuire acqua potabile lungo certe linee, e in tal modo l'acqua di Pisa viene distribuita da S. Vincenzo sino a Grosseto, ove si attinge quella necessaria fino al Chianone, mentre l'acqua di Roma viene distribuita sino a quest'ultimo torrente. L'acqua si porta in barili di castagno carbonizzati all'interno.

I barili vengono distribuiti da treni merci che si fermano dove l'acqua abbisogna. Ogni barile ha la sua speciale destinazione.

« Le case cantoniere sono munite di pozzi e di cisterne. Ma sulla maremmana durante l'estate i pozzi si asciugano, oppure l'acqua vi si imputridisce: quindi la necessità di cisterne o di distribuire l'acqua ».

Da queste risposte voi potete ora arguire quali siano le condizioni; ma io poi aggiungerò come a completarle siasi richiesto ad ogni Direzione che volesse indicarci la spesa per soprassoldo e medicinali che in causa della malaria si dovette sostenere dalle singole Amministrazioni, e che si eleva:

a lire 23,120 per la rete dell'Alta Italia;

a lire 525,000 per la rete delle ferrovie Romane;

a lire 325,061 per la rete meridionale, comprese le Calabro-Sicule;

Il tutto forma un totale di lire 873,181.

Quanto alle linee sarde si prese colà il partito di duplicare ne' luoghi di malaria senz'altro il personale.

Ma col totale di queste somme, per soprassoldi e medicine, che già si eleva all'imponente cifra di 873,181, non è ancora esaurita la categoria delle spese; le accennate rappresentano per così dire le spese dirette; vi sono le indirette, ossia le conseguenze che trae seco la malattia di impiegati, quando il male è tanto aggravato da rendere assolutamente impossibile che prestino servizio, poichè in generale, finchè è loro possibile di farlo, lo prestano; e la media delle giornate di malattia sopra annunciate, per esempio, nella risposta dell'onorevole Fedrighini, che venne indicata in giorni 11, lo dimostra. Si dura fatica a concepire come un uomo colto di febbre miasmatica possa contare soli 11 giorni di malattia; la realtà non è così; quei giorni non rappresentano che la sua assenza dal servizio; avvi un periodo di tempo nel quale è già ammalato, ma non si gravemente da non poter reggere, e quello non conta.

Si tralascia di menzionare altre spese, come di sovvenzioni alle famiglie in miseria soprattutto in caso di morte del capo della famiglia, perchè, quantunque nel complesso non siano indifferenti, scompaiono avanti le cifre imponenti annunciate per soprassoldo, le indirette,

ossia le surrogazioni che duplicano e più, a detta di impiegati, quelle per soprassoldo soprattutto in anni infelici perchè havvi differenza notevole fra anno ed anno. Ora, per non errare, ammetto che nel complesso, fra dirette ed indirette, si elevino alla somma di un milione e mezzo, ossia le indirette non siano che la metà o poco più delle dirette per soprassoldo e medicinali.

Avanti a un tal complesso di risultati che può riassumersi nel dire che poco meno della metà delle nostre strade ferrate si trova in zone di malaria, il complesso di individui che annualmente cadono ammalati può calcolarsi a non meno di 9 in 10 mila, una metà circa dei quali hanno famiglia, e le famiglie si trovano nelle medesime condizioni; a fronte dirò di un tale complesso delle condizioni igieniche, alcuni fra i membri della Commissione si chiesero se era lecito rimaner silenziosi, o se non era il caso di chiamar l'attenzione del Parlamento su questo stato di cose con qualche mozione speciale.

Io fui di questo avviso, e si decise di renderne anzitutto edotta la Commissione intera. Era un atto del più evidente dovere non solo, ma era dessa che doveva decidere del modo. Gli elementi erano stati raccolti dalla medesima, le appartenevano come tale, e solo nel caso che non avesse creduto valersene tosto, poteva sostituirsele uno o più membri del Parlamento, usando del diritto d'iniziativa parlamentare, e portando avanti al Parlamento quella questione.

Assunsi io il mandato di esporre alla Commissione le idee in proposito, dichiarando che fra tutti i partiti possibili per arrivare allo scopo, il più felice e desiderabile sarebbe stato quello che la Commissione avesse dessa proposto un apposito progetto di legge.

La Commissione, edotta al par di me delle condizioni infelici di sì gran parte della rete complessiva delle nostre strade ferrate, convenne nel principio ch'era opportuno dar mano, quanto prima fosse possibile, ai rimedi; ma non stimava opportuno, avendo dessa come mandato speciale quello di sciogliere la questione della preferenza a darsi piuttosto all'esercizio governativo che al privato, o viceversa, presentare in proprio nome quel progetto: e non solo però ammetteva, ma faceva plauso che altri si assumesse quel mandato. Non si mancò di discutere anche l'opportunità. Evidentemente il

Relatore della Commissione dovrà farsi carico esso pure di quelle condizioni rapporto all'igiene, e si potrebbero proporre allora le misure a prendersi; ma a questo si rispose che la relazione di lavoro si colossale ed anche complicato non potevasi attendere che dopo molti mesi ancora, e per quanto si mettesse in chiaro anche la questione igienica, essa rimaneva per sua natura affatto secondaria in un rapporto che doveva trattarne un numero ben grande, molte delle quali avevano più stretta attinenza allo scopo principale della Commissione. Se in vista d'un risultato così grave delle condizioni igieniche, e che quanto meno nelle sue proporzioni poteva chiamarsi inatteso, si voleva fare qualcosa di serio, era meglio separare quella questione e farne oggetto di una legge speciale, e così fu fatto, sciente la Commissione non solo, ma dopo che la stessa non ritenne opportuno di fare in suo nome questo passo.

Io mi assunsi adunque l'incarico di riunire gli elementi necessari ed in base a quelli formulare un progetto di legge.

Prima di entrare nei particolari del piano che credo di proporre, stimo necessario prevenire una domanda che si presenta naturale. Come avviene che essendo le condizioni igieniche sì tristi non si fece in addietro nessun tentativo su larga scala, ossia proporzionato al male stesso, per mettervi riparo? Preme anche a me il non aver l'aria di infliggere una censura alle amministrazioni, nè voglio atteggiarmi a scopritore di cosa ben nota.

Anzitutto non è a dire che non siasi fatto nulla per frenare quel male: tentativi di piantagioni, in questi ultimi anni soprattutto, se ne fecero, e le singole amministrazioni non hanno mancato anche di fare rapporti sullo stato delle rispettive linee; ma avvenne anche in questo caso ciò che suole verificarsi quasi sempre in casi consimili. Le quattro amministrazioni diverse, tre nel continente ed una nell'isola di Sardegna, agiscono in questo isolatamente, avendo anche norme diverse. Il male nel suo insieme non si rilevò mai; la questione economica si complicò colla questione igienica, e ciascuna amministrazione finì col curare i propri ammalati, ed a questo consacrò somme rilevanti e giustamente; ma l'idea di rimontare alle cause e combatterle risolutamente non venne, o subito fu

soffocata dalle difficoltà a superarsi e dall'incessante quotidiano lavoro.

Conveniva che una Commissione avesse l'obbligo di riunire tutti i dati anche di questa questione particolare, per formarsi un concetto complessivo, un'idea dello stato generale, di ciò che costa, per poi venire alla conclusione che non devesi più ritardare a scioglierla e che, quanto alle spese, ben lungi dal doverle sostenere quali sacrifici improduttivi, potevasene ottenere lo scopo forse con beneficio e non lieve anche economico, ossia che, quale ultimo risultato, se ne avrebbe un miglioramento nelle condizioni igieniche e minor spesa al confronto d'oggi.

Voi avete udito come la malaria costi per *minimum* un milione e mezzo. Questa somma rappresenta il complesso delle spese che non si farebbero se non regnasse la malaria.

Un milione e mezzo di spesa annua equivale ad avere un capitale di 30 milioni immobilizzato, supposto che frutti il 5 per cento.

Or bene, io dico che se si avesse il coraggio di destinare anche solo un terzo di quel capitale, ossia 10 milioni, ad opere intese a combattere la malaria, e se si arrivasse con tante opere a far sì che si riducano d'un terzo le spese annue, noi ci troveremmo in rapporto alla questione economica nelle condizioni di prima; si pagherebbe solo un milione, e si avrebbe, come rappresentante l'altro mezzo, il beneficio d'aver ridotto tutte le conseguenze della malaria d'un terzo. Evidentemente la vera questione sta qui. Potete voi provare che spendendo 10 milioni, il male nel suo complesso sarà scemato almeno d'un terzo?

Pel momento non posso parlare che di convinzioni, e dico che non il terzo, ma molto più si otterrà con quel sacrificio. Non parliamo di risanamento totale, perchè sarei subito tacciato di utopista, ma se io dicessi, per esempio, che si può sperare d'arrivare fors'anche alla metà rapporto alle condizioni attuali, io credo di dire cosa che a molti parrà possibile. Egli è certo però che questa questione non si risolve colle convinzioni nè mie, nè di Caio e Sempronio, ma, per quanto è possibile di risolvere in precedenza una questione simile, si risolverà colle buone ragioni che si addurranno e che ciascuno può valutare.

Permetterete che io vi faccia per lo meno un cenno di queste ragioni.

Cominciamo a considerare il male. D'onde trae origine e come si presenta?

L'origine si può dire in parte nota, in parte ignota, o quanto meno dubbia; ma la parte nota è la preponderante, e si riassume in grandissima parte nelle acque stagnanti e nelle cattive abitazioni.

Come si presenta? Esaminando su d'una carta geografica ove si trovino disegnate in modo distinte le località di malaria, si vedono delle interruzioni che colpiscono, perchè si direbbero cambiamenti bruschi; ma la ragione si trova, soprattutto da chi ha percorso le linee, rivolgendo l'attenzione a quel quesito speciale. Se parlando delle linee le più afflitte da malaria noi facciamo astrazione da alcuni tratti estesi della linea maremmana e da alcuni nelle linee meridionali, ove la via corre su territorio tutto nelle medesime condizioni, noi troviamo che le nostre strade ferrate passano per una serie svariatissima di bacini, da piccoli a mediocri e relativamente grandi, e così via.

Le strade ferrate, specialmente le litoranee, tagliano le parti estreme dei bacini, ma ognuno di questi ha la sua fisionomia, la sua natura speciale, ed ha il suo scolo. Da questo poi dipende, non esclusivamente, ma certo in modo principale, il dominarvi o no la malaria, e questo vi spiega il fatto delle interruzioni, ossia di cambiamenti si bruschi delle condizioni rapporto alla malaria. Talvolta accanto ad un tratto, marcato come afflitto da malaria esiziale, ne trovate uno di aria buona, poi di nuovo uno di aria cattiva, e così via. Sulla strada lungo l'Adriatico l'aria è buona, p. e., da Pescara in giù per oltre 30 chilometri; ad un tratto cambia in cattiva a Torino di Sangro senza gradazione frammezzo. Qual'è la causa? Gli scoli imperfetti del Sangro; così si dica da Messina a Catania che pure è buona, ma da Messina a Siracusa cattiva.

Questi fatti, dico, si spiegano appunto dalla diversa natura dei singoli bacini traversati e vengono a confermare ciò che gli studi, soprattutto di questi ultimi anni, fatti nell'Agro Romano ed in questa stessa capitale hanno messo in chiaro: la malaria è locale; per norma generale non si deve andare a cercarla lontano. Le povere Paludi Pontine furono per secoli in-

teri calunniate come le generatrici dell'aria cattiva di Roma. Oggigiorno nessuno fra quanti hanno studiato questo quesito ne dà loro colpa: si potrebbero risanare completamente e sarebbe sempre un'ottima cosa per Terracina e per tutta la zona ove reagiscono, ma Roma ne risentirebbe certo pochissimo vantaggio. Ora, questa ragione della malaria che si genera di preferenza sul luogo, questa diversa natura e condizioni dei singoli bacini rendono l'operazione del risanamento molto più facile di quello che molti credono. E permettetemi un paragone guerresco: è un nemico sconnesso, che combatte con armi diverse e che si può attaccare contemporaneamente in molti punti.

Convieni organizzare una guerra formale, e questa guerra si fa mediante buoni lavori.

Ma in che consistiranno questi lavori?

Anzitutto in piantagioni; poi in lavori di scolo; terzo, in miglioramento dei locali delle stazioni e delle caselle di guardia.

Non è a dire che debbansi fare proprio in quest'ordine. Io li ho citati secondo l'importanza che parmi essi abbiano.

Nell'atto pratico, ammesso che si arrivi sino a quel punto, si terrà quell'ordine che si crederà meglio luogo per luogo.

Siccome si è da questi lavori che deve venire il risanamento, se anche non completo, e sono essi che devono rappresentare lo scioglimento della questione economica, permettete che brevemente si, ma pur vi faccia un cenno di quanto può attendersi da cadauno di questi mezzi.

Comincerò dalle piantagioni.

Noi dobbiamo ritornare ai molti e diversi bacini traversati dalle strade ferrate, ove domina più o meno la malaria.

Tutti hanno il loro scolo; nel grandissimo numero non è perfetto, ossia non scarica regolarmente le acque in mare, impaluda tratti più o meno estesi, ma non è palude formale, profonda, è palude pantanosa che nell'estate asciuga anche perfettamente, salvo a divenir di nuovo pantanosa se piove, e questo avvicendamento è una delle cause di malaria. Or bene, in un gran numero di questi casi il rimedio più efficace sono le piantagioni, e quanto maggiore è la potenza assorbente della pianta, tanto più è indicata, tanto più opera come miglioratrice dell'aria. Ora, nessuna pianta fra quante se ne cono-

scono, assolutamente nessuna, eguaglia in questo la nuova pianta che ci venne dall'Australia, l'*Eucalyptus*. La chiamo nuova in rapporto al tempo che sempre ci vuole perchè si introduca una nuova pianta, che, del resto, sono oltre 20 anni che venne introdotta in Europa come pianta da utilizzarsi, ed allo scopo preciso di migliorare le condizioni locali; e nel nostro paese sono da circa 15 o 16 anni, e non più.

Io credo che ormai ognuno conosca le vicende che subì, le esagerazioni dall'un lato, le ingiuste denegazioni dall'altro, e davvero non intendo farne la storia, ma intendo però dirvi come, essendo la sua resistenza maggiore o minore al freddo, sia evidente la ragione per la quale si può consigliare o sconsigliare la sua introduzione su vasta scala; la prova che subirono le piantagioni nell'inverno 1879-80 fu tale che disegnò nettamente in quali regioni, e nelle diverse regioni quali specie sono possibili, ovvero sia si può con sicurezza procedere a piantagioni.

Una specie sola, per quanto mi consta, ha resistito nell'Alta Italia, ben s'intende in luogo pienamente libero, ed è la specie dell'*Eucalyptus Amygdalina*; un esemplare veramente magnifico, imponente, si può vedere nel giardino del Principe Troubtzkoï presso Intra, esemplare che conta 10 anni di vita, e misura metri 1,60 di circonferenza e circa 20 di altezza: tutte proporzioni che sortono dall'ordinario, poste a confronto cogli alberi da tempo indigeni e che presentano le crescite le più celeri. Ebbene, o Signori, si trova su d'un pendio d'un monte ch'era umidissimo, il piede vi si sprofondava; ma tale fu ed è la potenza assorbente di quella pianta, che per vasto raggio all'ingiro lo rese asciutto, e vi si cammina senza che ceda. Questo magnifico esemplare nell'Alta Italia, non vuol dir altro se non che havvi sempre la speranza che si possa estendere in que' luoghi poranco dove il freddo non sorpassi il massimo che si ebbe in quella località, e che fu di 9 centigradi e mezzo. Havvi altra specie, cioè l'*Urni-gera*, che sostiene - ed è già provato - anche 12 e 13 centigradi; ma nell'Alta Italia non credo siavi alcun esemplare, e poi è un arbusto. Ad ogni modo, abbandoniamo pure pel momento e per andar cauti, questa coltivazione nell'Alta Italia.

Veniamo più avanti verso il mezzogiorno;

qui troviamo fatti non pochi e consolanti. A Ventimiglia fino dal 1874 si fecero piantagioni di *Eucalyptus* per opera della Società dell'Alta Italia e per impulso del comm. Amilhau. Or bene, o Signori, benchè quelle piantagioni non contino che 6 anni - e davvero è ben poco perchè una piantagione possa avere un'influenza - ecco cosa dice in proposito la Direzione delle strade ferrate dell'Alta Italia interpellata circa alle piantagioni d'*Eucalyptus* e all'influenza che esercitarono. Premesso che si fecero anche lavori di rettifiche alla Roja, venendo al quesito postole, si espresse in questi termini:

« A Ventimiglia furono piantati 777 *Eucalyptus globulus*; una parte di questi perì in conseguenza dell'asporto della loro corteccia per opera dei buoi, che pel servizio della stazione dovendo passare pei filari di quelle piante, ne staccavano e mangiavano la corteccia. La vegetazione nei sussistenti (ed il lor numero sale a 462) è assai prosperosa.

« Il risanamento dell'aria nella stazione di Ventimiglia è certo in parte da ascrivere all'influenza di questi *Eucalyptus*, i quali col profumo che emana dalle loro foglie durante il giorno, e specialmente della notte, mitigarono e mitigano l'influenza nella malaria, che prima del 1874 rendeva ammalati di febbre quasi tutti gli impiegati della stazione. Ora i casi di febbre sono rarissimi anche nella calda stagione in cui sarebbero più nocivi le influenze della malaria ».

Questi, o Signori, sono esempi di risultati ottenuti in casa nostra; ve ne sarebbero a centinaia se volessi sortire; ma non havvi proprio questo bisogno. Se ne contano già tali e tanti in Italia e sempre riferentisi all'anno in corso, ossia dei superstiti di quanti lottarono felicemente e sortirono vittoriosi nella gran campagna dell'inverno 1879-80, che la questione può dirsi risolta per quanti vogliono piegarsi quanto meno ai fatti che tutti possono verificare, e che sono attestati da autorità competenti, come quello relativo alla stazione di Ventimiglia che parmi non possa essere più esplicito.

Ma avanziamo verso il centro dell'Italia. A Campo Romano, presso Viareggio, troviamo una delle più forti piantagioni e delle più ricche per varietà di specie che siasi fatta in Italia, ed è dovuta ad una distinta dama fiorentina che se ne occupa con amore; e per

verità trovo che è benemerita verso tutto il paese, poichè contribuì dapprima a tener vive le speranze, ed ora mercè sua a far determinare dalla Natura le specie che in quel clima possono prosperare. Or bene, posso dire che alcune specie, come l'*Urnigera*, la *Viminalis*, la *Meliadora* e la *Resinifera* resistettero, come resistettero anche i *Globulus* adulti, ossia che contavano almeno 8 in 9 anni.

Più avanti circa 100 e poi a 150 chilometri in linea retta troviamo altro coltivatore benemerito, il generale Vincenzo Ricasoli, che a Grosseto ed Orbetello fece piantagioni di *Eucalyptus*.

A Grosseto troviamo riescir bene la specie detta *Meliadora*, la *Rostrata*, e la *Resinifera*.

Ad Orbetello, ove l'*Eucalyptus* coltivasi da più lungo tempo e su scala più vasta, troviamo di nuovo fra le specie che resistettero la *Resinifera*, la *Rostrata*, più anche il *Globulus* giovane, la *Viminalis* e diverse altre, come si può vedere dalla distinta favoriti dal nominato zelante coltivatore.

Da Orbetello veniamo a Roma e campagna romana.

Lungo la via noi troviamo in diverse stazioni alcuni esemplari del *Globulus* che sopravvissero alla grande prova: in modo speciale vanno rimarcate quelle della stazione di Santa Severa, uno dei luoghi i più malsani; e che già esercitano qualche influenza miglioratrice.

A Roma, nella città stessa, abbiamo alcuni esemplari veramente distinti; nel giardino che può dirsi pensile, del principe Aldobrandini, avvi un *Eucalyptus globulus*, il primo, credo, che sia stato piantato in Roma, perchè risale al 1866. Benchè non conti che 16 anni, misura 1,80 di circonferenza al piede, ed ha una altezza di oltre 20 metri con ramificazioni robuste anche a 15 e 16 metri; infine può dirsi d'una crescita e sviluppo fenomenale, e basta per provare se la pianta può vivere non solo, ma eziandio prosperare anche in Roma. Nello stesso giardino havvene poi un'altra ventina del 1868-69, tutti in magnifica vegetazione e tutti hanno superato incolumi l'inverno passato, che nella stessa Roma toccò i 7 gradi centigradi sotto lo zero, cosa non verificatasi da lunghi anni.

Ma, dicono i dubbiosi, questi sono esempî che possono chiamarsi insufficienti a dar una prova

perchè su scala troppo piccola. Ne abbiamo fortunatamente su scala più vasta nella stessa campagna romana, della quale tanto si occupò il Senato e si occuperà ancora.

È noto come il gran campo d'esperienza siano le *Tre Fontane*, a tre chilometri e non più, fuori porta Ostiense, ed i soldati in questo campo, in questa guerra alla malaria siano i monaci Trappisti. È noto come fino al 1868 in quel luogo, e precisamente ove trovasi il convento, l'aria vi fosse talmente micidiale, che bastava passarvi una notte per prendere la febbre, ed era denominato la *Tomba*. In quell'anno venne dato il convento, con pochi ettari di terreno all'ingiro, ai monaci Trappisti, che nel 1869 e 1870 cominciarono a far piantagioni d'*Eucalyptus* e deviare acque; ma per i primi tre o quattro anni dovevano venir a pernottare in Roma, e con tutto questo perdettero nel corso dei primi anni, quelli della lotta più intensa coll'aria micidiale, dodici di quei monaci-soldati per febbri miasmatiche; ma già al terzo e quarto anno si fece sentire l'influenza benefica delle piantagioni di *Eucalyptus*, e si fu per questi fatti che, anche dopo la soppressione, venne loro concesso di continuare nella santa missione, una delle più provvide per Roma. La Società ecclesiastica, come tale, davanti la nostra legge non esiste più; si trasformò in una Società agricola, ma gli uomini sono gli stessi, lavorano collo stesso zelo, colla stessa abnegazione e, diciamo a loro onore, con successo sempre più prospero, che, ne' suoi effetti, non si limita al piccolo tratto che abitano. Voi sapete come lo scorso anno venne loro concesso ad enfiteusi perpetua una gran tenuta di circa 400 ettari, e come siansi obbligati a piantare 100,000 *Eucalyptus* in 10 anni. Nel corso dal 1874, in cui cominciarono a tener dimora fissa, perchè di molto migliorata l'aria, al 1879, l'anno di prova da parte del clima, fecero molte piantagioni ed esperimenti di nuove specie di *Eucalyptus*. È certo cosa interessante il sapere come si comportarono nella lotta lunga ed intensa collo scorso inverno, in cui il termometro discese colà ad 8 gradi e mezzo, cosa inaudita. Or bene, avvenne un fatto rimarchevole, perchè dimostra qual conto si può fare di certe opposizioni e ragionamenti fatti per via di deduzione senza punto curarsi della realtà. Quando ferveva l'opposizione ad un esperimento su vasta scala di pian-

tagione d'*Eucalyptus* che volevasi affidare a que' monaci, si volle spiegare come avvenisse quel piccolo parziale successo alle *Tre Fontane*, e si spiegò colla posizione eccezionale, col bacino ristretto coperto dai venti e le cure speciali dei monaci ammessibili per curare un piccolo numero e non più. Or bene, ecco cosa avvenne nel crudo inverno passato. Vi erano colà piante d'ogni età, predominando però il *Globulus*. Le piante che contavano 6 anni e più sopravvissero tutte senza distinzione, si trovassero in alto od in basso; quanto alle altre, le giovanissime, ossia quelle d'un anno, di due e talune anche di tre, che si trovavano in basso difese dai venti, perirono in grandissima parte; all'opposto quelle sulle colline, anzi anche in vetta alle medesime, e le più esposte ai venti, quelle resistettero nella quasi totalità, ossia anche le giovani, di tre e due anni.

Quanto alle diverse specie vi ebbero alle *Tre Fontane* all'incirca i medesimi risultati che a Campo Romano e Orbetello. Alcune scomparvero, ma talune fecero ottima prova. Fra queste la *Resinifera*, l'*Urnigera*, la *Viminalis* e la *Rostrata*, nonchè lo stesso *Globulus* adulto o, se giovine, il più esposto.

Infine la campagna del 1879-80 fu decisiva. Giammai a fronte della perdita di giovani piante il convincimento di que' monaci fu così saldo come in oggi che l'esperimento deve riuscire, e nel corrente anno in luogo di 10 mila ne planteranno 20 mila, e se ritornasse un inverno come il passato e le facesse perire, ritorneranno a piantarne 30 mila l'anno dopo; ma l'esempio dei *Globulus*, sulle vette delle colline, che sfidarono incolumi il crudelissimo inverno, li fa sicuri che, per quante contrarietà possano sorgere, essi devono trionfare e trionferanno di certo.

Voi dovete scusare se sono entrato in queste particolarità, forse un po' minute; però quando io leggo i risultati favolosi di risanamento di regioni intere e vaste col solo piantamento di *Eucalyptus*, ma che non si possono citare perchè vi chiudono la bocca dicendo: l'Italia non è l'Algeria, non è l'Australia, non è il Portogallo, è troppo naturale che potendo constatare come, essendo assicurato da' fatti che può prosperare anche in Italia in determinate regioni, abbiamo diritto di attendere i medesimi risultati che si verificarono altrove.

Quanto all'Italia meridionale, il freddo non colpì forse l'uno per cento di quelle piante salvo una parziale eccezione a Cosenza. Se nell'Italia centrale potranno allignare dieci o dodici specie, nel Mezzogiorno si può esser certi che ne potranno allignare forse il doppio, il triplo; l'abilità sta nel trovare la specie che sia la più confacente al rispettivo suolo; ma questo non può essere l'effetto che di prove ed esperimenti. Que' pochi che si fecero nel Mezzogiorno si limitarono quasi esclusivamente al *Globulus* che, laddove trova condizione a lui favorevole, è uno de' più utili e fra quelli che crescono con meravigliosa celerità, e di cui per vero si vedono in più luoghi del Mezzodì esemplari magnifici.

A Messina, e precisamente nel giardino del palazzo erariale abitato dal Prefetto, havvi un *Globulus* che misura due metri di circonferenza e 22 d'altezza e conta 11 anni; solo in cento anni le crescite che si hanno dagli alberi più colossali, come il noce e la querce, raggiungono quelle dimensioni, e quando siano in condizioni di suolo favorevoli.

Le piantagioni fatte in molti punti delle strade ferrate del Mezzogiorno in questi ultimi anni provano la buona intenzione, ma sempre in piccola scala; molte si vede che hanno sofferto per troppo caldo e mancanza d'acqua nei primi anni. È pianta che vuol gran cura nella sua primissima gioventù e dopo acquista forza straordinaria; ma qua e là si vedono individui che per una causa qualunque furono più fortunati ed hanno l'aspetto di piante di otto e dieci anni. Sulla linea Ostuni-Brindisi e Brindisi-Taranto una piantagione di *Globulus* ebbe, come potrete verificare dai prospetti della Direzione, una riuscita ottima.

Ora con tanti esempi e prove e colla piena sicurezza che prospera anche da noi nei limiti da me indicati, possiamo noi titubare a ricorrere a quell'albero come miglioratore dell'aria? Pensate che un migliaio di *Eucalyptus globulus* su d'una superficie di 10 ettari, che non è piccola, pompano tant'acqua in pochi giorni da paralizzare gli effetti d'una pioggia abbondante e rendere asciutto un terreno acquitrinoso; ed in questo sta la principale loro azione benefica, quell'azione almeno che non trova contraddittori, quantunque sia indubbiamente provato da mille e mille esperienze che un effetto balsamico lo hanno anche le sue emanazioni. Io vi ho già letto un brano del rapporto della Direzione delle

strade ferrate dell'Alta Italia relativo ai risultati ottenuti nella stazione di Ventimiglia, e la parte che attribuisce anche alle emanazioni, ma poniamolo pure in seconda linea; stanno in prima linea gli effetti prosciuganti i terreni paludosi e s'intende che questi sono esempî in casa nostra, non dell'Algeria e dell'Australia.

Or bene, o Signori, queste mille macchine di pompe naturali quali sarebbero mille piante di *Eucalyptus*, producono quest'effetto, che a molti parrà fenomenale, ma ben presto si persuaderà ognuno pensando che sono precisamente questi effetti che spiegano la vitalità straordinaria che possiede quella pianta. Dessa assorbe sì dal suolo che dall'aria tanta massa di umidità e di gas, che supera nelle proporzioni ogni altra pianta: ma miracoli non ne fa nemmeno essa; segue le medesime leggi di natura delle altre; il suo sviluppo si spiega senza difficoltà quando appunto considerate, ciò che voi potete misurare e quasi vedere coi vostri occhi, le masse d'acqua che spariscono sotto l'azione assorbente delle sue radici.

Ora, di questi suoli acquitrinosi, di questi stagni che vanno e vengono ad ogni pioggia, ne abbiamo forse pochi lungo i 3500 chilometri di strade ferrate affetti da malaria? Ne abbiamo da poter piantare qualche milione di piante, e quand'anche dovessimo restringere la possibilità lungo le ferrovie litoranee ad un sola costa, io vi dirò che nel volgere di pochi anni, come sarebbero sei, otto al più, l'effetto delle sole piantagioni sarebbe grandissimo e varrebbe esso solo per consacrarvi la spesa che propongo.

Però non credo che dobbiamo limitarci a quel mezzo, ma conviene applicarsi anche agli altri due: allo scolo delle acque ed al miglioramento dei fabbricati.

Sotto questo rapporto sarebbe inutile che io entrassi in particolari, poichè nulla certo potrei dire di nuovo. Dove e quale espediente venga adottare è determinato dalle circostanze d'ogni singola località.

Importante invece è il modo col quale vuoi procedere per condur a termine questa impresa, che è ad un tempo umanitaria, economica e finanziaria, poichè non dimenticate che io sostengo - e ne ho la piena convinzione - che col sacrificio di 10 milioni voi diminuite, a mio giudizio, forse la metà, certissimo più del terzo, della malaria; ora, invece, il solo terzo vi la-

sciirebbe, rapporto alla questione finanziaria, nelle condizioni attuali. Oggi spendete un milione e mezzo; allora avrete bensì sacrificato 10 milioni, ma potreste forse spendere molto meno d'un milione.

Ma se la condizione economica è la stessa, nell'ipotesi la meno felice non sarà così della condizione igienica: il miglioramento sia pure in ragione d'un solo terzo, sarà già un risultato importante, ma è risultato che per natura sua tenderà sempre ad aumentare; se non che per ottenerlo, a mio avviso, sono indispensabili due condizioni che ho tradotto anche nel progetto di legge: l'una che un'impresa simile sia affidata ad un Corpo che si occupi desso esclusivamente di quella, lo si chiami come si vuole, Commissione, Direzione speciale, od altro; deve essere sotto la dipendenza del Ministro dei Lavori Pubblici, questo s'intende; dev'essere un esecutore responsabile, ma con piena libertà d'azione. Non si creda che questo possa alludere a poca confidenza verso il Corpo tecnico dal quale dipendono nell'organizzazione attuale i pubblici lavori presso il Ministero dei Lavori Pubblici. Nulla di questo; ma si è per l'assoluta impossibilità che vi sarebbe di sottoporre tanti svariatissimi lavori, alcuni dei quali di piccola importanza, a tutte le formalità volute con ragione dalla legge per i casi ordinari.

Io non so ideare un'impresa simile senza che il pensiero ricorra, non dirò a centinaia, ma quasi a migliaia di provvedimenti, dei quali i quattro quinti saranno cose ovvie, risoluzioni da prendersi al momento, esecuzioni di piani che richiederanno poche settimane, ed un quinto, se pure, saranno progetti, che vogliono essere elaborati con calma, ma nel tempo che richiede il progetto stesso; non vi devono essere di mezzo interruzioni, perchè non si può lavorare in causa che o l'autore o il giudice del lavoro altrui ne ha altri da mandar avanti. Sarebbe un sacrificare una grande impresa alle formalità burocratiche non solo, ma renderla quasi impossibile. Lasciate al Corpo o Commissione qualunque piena libertà con responsabilità per quanto alle spese, di giustificarle, e credete che la migliore di tutte le responsabilità è la pubblicità da darsi al progresso dei lavori. Imponete un resoconto particolareggiato annuo, e vedrete se per una questione che interessa direttamente non solo tanti individui, ma tanti

corpi morali, Comuni, Associazioni, Consorzi, se, ripeto, si stabilirà una vera efficace controlleria.

Permettetemi di spiegare meglio la mia idea con un esempio.

Uno fra i tecnici di questo Corpo semi-autonomo, rapporto ai lavori da fare, si reca in uno dei tanti bacini ove domina la malaria; fa le sue livellazioni, trova che ha sufficiente pendenza, perchè scavando un fosso di scolo al mare si possa prosciugare; fa il suo progetto, in quattro o cinque giorni; viene approvato; ma sopravviene un temporale, vede il fosso di scolo ora imperfetto trascinar al mare una gran massa di materia, ossia di terra sciolta nell'acqua, in altri termini vede torbide stracariche; s'informa sulla natura del torrentello, quante volte su per giù in un anno accade questo; fa prendere un cubo di quell'acqua torbida, la fa evaporare e misura quanta terra contiene, e si persuade che in pochi anni può aver una colmata, e che fra il bonificamento a mezzo d'un'opera diretta solo a scavar un alveo più profondo, e quello della colmata, quest'ultimo è assai preferibile.

Il piano relativo a questo cambiamento può esser l'opera di pochi giorni, e, sommati assieme i due lavori, può aver richiesto un mezzo mese; fate invece che abbia mandato all'Ufficio Centrale a Roma il primo progetto e sarà molto se, non occorrendo nuove spiegazioni, l'avrà in due mesi; ma fate poi che sopravvenga il progetto di un nuovo e diverso piano, cosa avverrà? Probabilmente che vi rinuncierà pensando che è già in corso l'altro, e se quello richiede due mesi, coll'aggiunta del secondo, e tutte le ragioni per mostrare la convenienza, non potrebbero bastare altri due. I quindici giorni sono convertiti in quattro mesi. Questo non è colpa di nessuno, è conseguenza del sistema che, applicato ad un'impresa che si compone di centinaia e centinaia di opere, è paralizzatore di ogni celere esecuzione, che è invece quanto più si richiede nel nostro caso. Fra i lavori intesi a frenare i torrenti, ad impedire le frane, sono ora tornate in grand'uso le *briglie* o *traverse* o *serre*, che chiamar si vogliono. Dal 1860 in poi se ne fecero a decine di migliaia in Francia con ottimo successo, se ne fecero e fanno in Svizzera con egual risultato; se ne fanno alcune anche in Italia, ove è molto probabile che siano nate, ma certo poi sono note

e praticate da lunghi secoli addietro, poi state trascurate.

Quelle opere dovrebbero figurare indubbiamente e fra quelle da adottarsi. Supponiamo almeno come esempio questo caso.

Una persona pratica va sul luogo, indica il posto preciso più opportuno ove conviene farle e ne possono occorrere quattro, cinque, sei, nel letto del torrente; se ha una squadra d'uomini esperti in que' lavori, due giorni dopo si possono porre all'opera ed a seconda della loro importanza essere finiti in un mese, al più in un mese e mezzo e funzionare tosto. Ponete che debba fare il progetto, che debba venire approvato: non bastano sei mesi.

Infine, io vi ripeto che quello è un tal complesso di tante e sì svariate operazioni che non può esser tradotto in pratica, se non ammessa un'ampia libertà d'azione.

Un'altra disposizione è stata da me ritenuta come indispensabile, e questa riguarda le piantagioni. Queste possono riuscire bene o male a seconda che vengono curate soprattutto nella loro prima età. La cura e sorveglianza vuol essere affidata al personale subalterno nelle stazioni e caselle di guardia. Ma non devesi pretendere che lo facciano gratuitamente ed unicamente perchè sono già pagati; la cura seria e vera, quale sola può condurre a risultati, richiede fatica maggiore e vuol essere ricompensata; ma ben lungi che questa ricompensa possa riguardarsi come una sottrazione al reddito delle piantagioni ossia al valore che rappresenteranno, io credo che sarà la causa principale per la quale si avrà quel valore. È presto detto: voi curerete queste 100 piante perchè è vostro dovere; ma nell'esecuzione pratica se si curano bene ne riusciranno 80, se si curano male ne riusciranno 20. Voi non potete dire: vi castigheremo, tratterremo l'importo dal vostro soldo; perchè le cause naturali che possono far morire una pianta sono sì molteplici che ammettono la possibilità che non abbia potuto avvenire diversamente. Se voi prendete l'opposta via, allora siete certo di riuscire con vostro vantaggio e della persona o persone che le curano. Convien dare loro una larga compartecipazione nel successo; allora si che vi porranno attenzione e zelo e non periranno che quelle che era impossibile impedire che perissero.

Prendete un esempio pratico. Voi avete una

piantazione di 100 *Eucalyptus* affidata ad un individuo. Viene un'estate molto calda ed asciutta; le piccole piante cominciano a soffrire; se voi le bagnate regolarmente, come verrà prescritto, veletteranno a meraviglia; se voi trascurate di bagnarle, potrebbero perire nove su dieci; ma il bagnare quella quantità non è una fatica da poco, come non è una operazione che voi possiate controllare; se ogni volta che s'accinge a quella fatica, il sorvegliante sa che una parte del successo va a suo beneficio, lo farà ed anche volentieri; se non rappresenta che una fatica di più, o non la farà o la farà male. Se ne salva 80 sulle 100 curandole bene, fate pur conto che non se ne salvino 20 curandole male. Se voi gli dite: *un terzo, un quarto del valore delle 80, stimate a suo tempo, sarà tuo*, non crediate che sia realmente una sottrazione fatta all'Amministrazione; se essa ne avrà 60, o 50 in luogo di sole 20, lo dovrà a quella disposizione; e quanto più generosa sarà la quota di compartecipazione più voi avrete assicurato l'esito delle piantagioni. Il modo di ripartire e fissare la quota parte d'ognuno sono modalità di esecuzione, sono affare di regolamento; l'importante è l'ammettere una larga compartecipazione come massima, e state certi che allora si riesce.

Ma è ben tempo che venga alla conclusione.

Quando io propongo che si facciano piantagioni, e sulla più vasta scala possibile, lungo le ferrovie italiane, non propongo davvero una novità. Nella Corsica si fecero piantagioni con successo e su scala più vasta assai, e lungo le ferrovie si fecero in Algeria. In America, ove colle foreste vergini credevasi impossibile che mai avvenisse bisogno di piantagioni, se ne fanno lungo le ferrovie a milioni e milioni di piante; gli Inglesi le fanno lungo le ferrovie delle Indie; e notate che tanto in America che nelle Indie si fanno, ove il clima lo comporta, di preferenza con *Eucalyptus*. Se colà le fanno per un bisogno futuro, noi dobbiamo farle per un motivo ancor più impellente, per dare salubrità alle linee dove è possibile, senza che sia da trascurarsi anche la riflessione del valore, che può essere rilevantissimo, delle piante stesse dopo 15 o 20 anni, valore del quale non tenni conto non già perchè non ne valesse la pena, ma perchè lo volli lasciare come riserva a contrabbilanciare obiezioni, e

perchè in ogni modo anche di quei valori, a mio avviso, non devesi calcolare che su d'una parte, dovendo l'altra venir distribuita fra quelli che curarono le piantagioni.

In Italia avrebbero adunque un doppio scopo: l'essenziale si è quello di migliorare le condizioni igieniche; il secondario, ma non indifferente di certo, il risultato economico. Vi basti poi sapere che sonvi più specie di *Eucalyptus* che somministrano un legname opportunissimo per traversine, al che si presta bene però anche il *Globulus*, e nell'Algeria si piantano a centinaia di migliaia per speculazione da privati per questo scopo. Non temete quindi che in nessun modo possa dirsi che facciamo esperienze nuove e che prima di decidersi conviene ponderar ben bene. Sono nuove per noi su vasta scala, ma non sono tali su piccola scala. Per noi quello che havvi di vecchio, anzi di troppo vecchio, è l'estesissimo male della malaria. Anche nel dubbio d'una spesa che non raggiunga tutti gli scopi che io ho descritto, si dovrebbe abbondare nell'accordarla, poichè se la natura non cangia leggi per far la guerra proprio a noi, cosa assurda, noi dalle piantagioni, dalle opere idrauliche, dal miglioramento delle abitazioni, avremo i risultati che si ottennero altrove e li avremo in tempo relativamente breve, ossia dopo quattro o cinque anni rapporto alle piantagioni, e parte immediati rapporto alle opere idrauliche.

A mio avviso poi li avremo in una misura che supererà l'aspettativa, dato, ben s'intende, che si limiti la spesa alla somma indicata del terzo, ed il corrispondente beneficio al terzo della diminuzione della spesa. Non oserei certo dire altrettanto per i passi ulteriori che si volessero fare e che potrebbero richiedere ben altre somme. Comprendo le obiezioni che si possono fare, non voglio anticipare su queste, ma risponderò a suo tempo. Una cosa sola non ammette certo dubbio: il desiderio che voi avete come tutti, direi anzi più di tutti, di provvedere quanto meglio sarà possibile. Per questo spero che almeno come base, come un punto di partenza, accetterete il mio progetto. (*Segni di approvazione*).

Un'ultima preghiera ho da fare.

Questa questione, come questione essenzialmente di fatto, riposa sopra documenti taluni dei quali vi ho citati, altri solo indicati. Voi

dovete permettere che essi sieno stampati come allegati al progetto. La spesa non sarà molto grave, ma grave assai parmi la questione e che meriti di essere studiata a fondo, e quelli sono appunto elementi di studio e di confronto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della presa in considerazione del progetto di legge Torelli.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato all'unanimità).

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 71 del Regolamento:

Art. 71.

« Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio secreto non sia domandato da 12 Senatori. »

Non avendo ricevuto nessuna domanda di squittinio secreto, pongo ai voti per alzata e seduta la presa in considerazione del progetto di legge letto e sviluppato testè dall'on. Senatore Torelli.

Chi approva la presa in considerazione è pregato di sorgere.

(Approvato ad unanimità)

Ora leggo anche l'art. 72 riguardante le proposte prese in considerazione.

Art. 72.

« La proposta presa in considerazione potrà, secondo che verrà dal Senato determinato, rimandarsi all'esame degli Uffici, ovvero di una Commissione da nominarsi. »

Siccome il rinvio agli Uffici è la regola, così pongo a partito che la proposta di legge del Senatore Torelli sia rinviata all'esame degli Uffici.

Chi consente è pregato di alzarsi.

(È approvato all'unanimità il rinvio agli Uffici.)

Presentazione di 2 progetti di legge.

PRESIDENTE. Il Signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. A nome del mio collega l'onor. Ministro delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato gli Stati di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e quelli del Ministero delle Finanze per l'anno 1880.

Prego il Senato di voler accogliere l'istanza, che a nome del detto mio Collega gli faccio, di volerli dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione dei due progetti di legge da lui presentati per conto del suo collega il Ministro delle Finanze.

Interrogo il Senato se intende accordare l'urgenza domandata per questi progetti di legge.

Non facendosi opposizione, l'urgenza è accordata.

Questi progetti di legge saranno stampati e rinviati alla Commissione permanente di finanza.

Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sul riconoscimento giuridico delle Società di Mutuo soccorso.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio (N. 3).

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio ».

Abbiamo a questo proposito due progetti: il progetto del Ministero e quello della Commissione.

Interrogo il signor Ministro Guardasigilli e quello di Agricoltura, Industria e Commercio, se ammettono che la discussione si faccia sul progetto della Commissione.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1880

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non ho nessuna difficoltà che la discussione si faccia sul progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Si darà quindi lettura del progetto della Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Il Codice di commercio pel Regno d'Italia annesso alla presente legge è approvato ed entrerà in osservanza non più tardi del 1° giugno 1881.

Art. 2.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice cessano di aver vigore tutte le leggi e disposizioni regolate dal medesimo.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a fare per Decreto Reale le disposizioni transitorie, e le altre che sieno necessarie per la completa attuazione del nuovo Codice.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, la medesima si dichiara chiusa e si procederà alla speciale.

Ora domando se si debba discutere...

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'articolo 1 del progetto, dichiara che il Codice di commercio è approvato. Esso suppone quindi una piena e larga discussione di tutte le disposizioni nel medesimo contenute, e di quelle specialmente alle quali l'attento studio della Commissione propose modificazioni ed emendamenti.

Ma la discussione non riescirebbe certo proficua, ove si volesse procedervi colle norme e colle discipline ordinarie. Vi sarebbe perdita di tempo, e più il pericolo di trovare alla fine l'opera nostra meno conforme allo spirito che la dettava. Giacchè altro è discutere un breve progetto che si riferisce ad una sola materia,

altro è discutere un Codice intiero che abbraccia un vastissimo e complesso ordine di cose.

Io per me credo di dover dichiarare che sono convinto doversi accogliere la maggior parte delle modificazioni proposte dalla Commissione e penso che per fare lavoro utile ed anche spedito non è punto necessario che si dia lettura di tutti gli articoli, ma basterebbe invece leggere quelli sui quali o la Commissione o taluno dei Senatori abbia proposto qualche emendamento. Salvo quindi il diritto a qualunque Senatore che il credesse, di fare osservazioni anche sopra gli altri articoli, ritengo che quelli soli dovrebbero essere posti in discussione ed essere specificamente approvati sui quali cadesse una proposta d'emendamento.

Gli articoli che non vennero emendati dalla Commissione, e sui quali nessuno chiedesse di parlare, dovrebbero intendersi tacitamente approvati.

Io quindi mi permetterò di pregare il Senato a volere, perchè il lavoro proceda con ordine e speditezza, appigliarsi a questo sistema, che non credo contraddica a nessuna disposizione di legge ma abbia invece l'autorevole sanzione di altri esempî.

PRESIDENTE. Se nessuno muove opposizione, si adotterà questo metodo di discussione.

Il primo emendamento proposto dalla Commissione è all'articolo terzo del progetto.

Secondo la Commissione, questo articolo rimarrebbe quale è nel progetto del Ministero, sino al numero 4 inclusive.

Il numero 5 del progetto ministeriale è così concepito:

« N. 5. Le compre e le vendite delle azioni di società commerciali ».

In questo comma la Commissione propone che si scriva:

« Le compre-vendite di quote, o azioni di società commerciali ».

Il signor Ministro accetta questa variante?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questo emendamento.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Il secondo emendamento della Commissione è all'art. 11.

L'art. 11 ministeriale, dice:

« Il padre investito della patria potestà, ecc. »

La Commissione fa questa sola modificazione: invece di dire: « il padre investito della patria potestà », dice: « Il genitore che esercita la patria potestà, ecc. »

Se nessuno muove opposizione, metto ai voti questo emendamento.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Quindi la Commissione continua senza emendamenti fino all'art. 67.

A questo articolo propone l'emendamento che leggo:

« L'art. 67 del progetto ministeriale.... »

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Corsi, Relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Faccio osservare che è per un errore di stampa che è stato scritto negli emendamenti proposti « Art. 67 » mentre invece si tratta dell'ultimo paragrafo dello art. 67, al quale si riferisce la variante proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento proposto dalla Commissione cade sull'ultimo capoverso dell'art. 67.

L'ultimo capoverso dell'art. 67 ministeriale dice:

« Se l'inadempimento ha luogo da parte del venditore, il compratore ha diritto di far comprare la cosa per conto ed a spese dell'altro contraente, ed al risarcimento dei danni ».

La Commissione propone invece che si dica:

« Se l'inadempimento ha luogo da parte del venditore, il compratore ha diritto di far comprare la cosa col mezzo di un pubblico ufficiale, come è indicato di sopra, per conto ed a spese dell'altro contraente, ed al risarcimento dei danni ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Mi permetto di sottoporre all'attenzione dell'onor. Commissione e degli onor. Ministri una breve osservazione.

Io riconosco che l'ultimo capoverso dell'articolo 67 del progetto ministeriale merita riforma.

Però l'emendamento formulato dalla Com-

missione parmi vada più in là delle sue intenzioni.

In vero, l'art. 67, nel primo capoverso accettato dalla Commissione, accenna a diversi modi, secondo i quali il venditore possa liberarsi della merce che il compratore non cura ricevere, e costringere questi al pagamento del relativo prezzo.

« Il venditore - è detto nella prima parte di quel capoverso - può depositare la cosa venduta per conto ed a spese del compratore in un luogo di pubblico deposito o, in mancanza, presso una solida Casa di commercio ». A proposito di questa potestà del deposito presso una solida Casa di commercio mi riservo di fare in seguito un'avvertenza.

L'accennato primo capoverso, nella sua seconda parte, accorda queste altre due facoltà al venditore che volesse costringere il compratore all'esecuzione del contratto: « può anche, previo avviso al compratore, far vendere la cosa per conto di questo al pubblico incanto; e, se la stessa cosa ha un prezzo di borsa o di mercato, può farla vendere al prezzo corrente col mezzo di un pubblico ufficiale, autorizzato a tale specie di atti, ecc. »

Ora, l'emendamento della Commissione, fatto, in massima, nel fine di attribuire al compratore i medesimi mezzi esecutivi, o meglio le medesime facoltà che il primo capoverso concede al venditore, parmi che in sostanza restringa quelle facoltà ad una sola, a quella cioè indicata nell'ultimo inciso della seconda parte del primo capoverso, dove si dice che « se la cosa ha un prezzo di borsa o di mercato, può (il venditore) farla vendere al prezzo corrente col mezzo di un pubblico ufficiale ».

Invero, affermandosi nell'emendamento della Commissione che « il compratore ha diritto di far comprare la cosa col mezzo di un pubblico ufficiale, com'è indicato sopra, per conto e a spese dell'altro contraente, ecc. », per ciò stesso le facoltà concesse al compratore contro il creditore inadempiente, oltre a quella di diritto comune del risarcimento dei danni, sono circoscritte all'unica di valersi del pubblico ufficiale, e solo per comperare il titolo o la cosa che abbiano prezzo di borsa o di mercato.

Ma se le merci non consistono soltanto nelle cose che hanno prezzo di borsa o di mercato,

non è giusto che al compratore non si abbia a fornire il mezzo di conseguire altrimenti ed in natura la cosa che dal venditore non gli si consegna secondo i termini del contratto.

Nondimeno deve riconoscersi, che la condizione del compratore sia alquanto diversa da quella del venditore; poichè questi possiede una cosa di cui si può liberare, e la legge deve limitarsi, come ha fatto, a determinare i modi secondo la diversa indole della merce, mentre il compratore deve rintracciare la cosa identica, il che non è possibile per tutte le merci; e, trovandola, non gli si può lasciare piena balia di farne l'acquisto a spese e danno del venditore inadempiente, ma devono determinarsi i modi e le garanzie anche nell'interesse del secondo, affinchè sia preservato dalle frodi e dagli aggravî non strettamente necessari. Io considero pertanto che, quantunque in massima debba essere eguale e corrispettiva, così per il compratore come per il venditore, la potestà di dare esecuzione alla compera e alla vendita, e però deva trovarsi modo di far conseguire al primo la cosa in natura se non si accontenta dell'indennizzo per equivalente, e al secondo il prezzo fornendogli modo di liberarsi della cosa abbandonata dal compratore; pure, nella pratica, la facoltà del compratore riesce più limitata di quella del venditore. Ma tale limitazione sarebbe soverchia se si lasciasse, com'è formulato, l'emendamento della Commissione.

Il compratore che conseguisse da altri la cosa comprata, pagandola a prezzo corrente, e giustificando il suo acquisto a mezzo d'un pubblico ufficiale, autorizzato a tale specie di atti, sarebbe in diritto di costringere il suo venditore all'esecuzione del contratto non più in natura, ma per equivalente, pagando cioè la differenza del prezzo e le spese.

E a rimuovere le fatte obiezioni all'emendamento della Commissione, io penso debbasi prescrivere nella legge che il compratore ha sempre bisogno dell'intervento del pubblico ufficiale, ove comperi a danno del venditore. Non può darglisi l'abilitazione di andare a comprare liberamente, perchè in ciascun caso si sarebbe di fronte alla necessità di fare una prova specifica della buona fede del compratore, della identità della merce e della sua rispondenza al prezzo corrente, indagini tutte

che sfuggono alla natura della materia che si vuole disciplinare con l'articolo che discutiamo. L'intervento del pubblico ufficiale che eserciti le sue funzioni dove e come è prescritto dalle leggi, e anche dai conformi regolamenti locali, deve far fede, anche rispetto al venditore, al quale non sarà mai interdetta la prova contraria.

A togliere dunque la soverchia tendenza restrittiva della formola della Commissione, e ad ovviare a una troppo larga interpretazione, io propongo la eliminazione delle parole: « COME È INDICATO DI SOPRA », lasciando nel resto l'emendamento della Commissione inserendo però dopo le parole « far comprare la cosa » la parola « sempre ».

Secondo me, il pubblico ufficiale deve intervenire sempre, se vuolsi comprovare la regolarità della compera in faccia al venditore inadempiente.

L'opera del pubblico ufficiale che compie e certifica la compra sarà vevole, se egli eserciti le sue funzioni in una borsa o in un pubblico mercato, e anche presso quelli tra i privati venditori che potessero alle migliori condizioni offrire le cose non acquistabili in borsa o in pubblico mercato.

Questo è il significato del sotto-emendamento che raccomando al Senato.

Un secondo emendamento riguarderebbe il testo del progetto ministeriale nella prima parte dell'articolo.

Qui non c'entra affatto la Commissione, anzi, e per poco, ci entro io stesso; chè insieme ai due Guardasigilli che si succedessero, da ministro del Commercio io ebbi l'onore di presentare la prima e la seconda volta il presente progetto di Codice di commercio.

Io mi preoccupavo della troppo larga potestà lasciata al venditore di depositare la sua merce presso una solida Casa di commercio ove manchi un luogo di pubblico deposito. Anche questo punto è equivoco, e potrebbe sollevare controversie nella pratica forense.

Non è bene lasciare al giudizio del venditore la condizione economica della Casa di commercio che egli stesso sceglie a depositaria della merce spettante al compratore inadempiente. Il magistrato non si accontenterà di quel giudizio, e non è bene sieno istituite delle indagini. Preferirei che, pur lasciando la scelta della Casa all'arbitrio del venditore, gli restasse però

la responsabilità sussidiaria, ove quella Casa si mostrasse in fatto inadempiente.

Nel luogo di pubblico deposito come nella Cassa pubblica, si opera il trasporto di diritto, ed ivi *res perit domino*; ma nel deposito privato scelto dal venditore è troppo il far operare il trasporto fino al punto di assolvere costui dalla responsabilità della scelta del depositario riuscito insolubile, comechè avesse potuto avere parvenza di solvibilità.

Secondo me, un'aggiunta delle parole « sotto la sua responsabilità » verrebbe a rispondere al pensiero del Ministero e della Commissione, che ha accettato l'articolo.

Io attendo le risposte dell'onorevole Commissione e del Ministero.

PRESIDENTE. Prego l'on. Senatore Majorana-Calatabiano di scrivere il suo sotto-emendamento e d'inviarlo al banco della Presidenza.

La parola spetta all'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Sono due le osservazioni, che il Senatore Majorana-Calatabiano ha fatto sopra l'art. 67. Incomincerò dalla seconda, perchè viene prima nell'ordine delle disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Vorrebbe il Senatore Majorana che, quando il compratore è inadempiente, il venditore abbia la facoltà di depositare la cosa che doveva consegnare al compratore, o in un pubblico deposito o, in mancanza, presso una solida Casa di commercio; ma intenderebbe di aggiungere a questa dizione l'inciso: *sotto la responsabilità del venditore stesso*, che è quello che adempie il contratto di fronte al compratore inadempiente.

Ora, la Commissione fa osservare al Senato ed al Senatore Majorana, in primo luogo, che il caso del deposito presso una Casa di commercio è ristretto alla sola circostanza in cui manchi il deposito pubblico. Quindi, dice l'articolo, *in luogo di pubblico deposito o, IN MANCANZA, presso una solida Casa di commercio*: dunque deve mancare un deposito pubblico ed allora il compratore può depositare presso una solida Casa di commercio. È verissimo che le Case di commercio solide possono diventare meno solide; ma qui si tratta di inadempimento di contratto riferibile al compratore di una merce, e conseguentemente a una questione possibile che in brevissimo tempo deve essere risolta. Ora è difficile che in questo breve in-

tervallo la Casa di commercio, da solida che era, sia divenuta meno solida. In secondo luogo, siccome il fatto non è che una conseguenza dell'inadempimento del compratore, alla Commissione non parrebbe conveniente che la responsabilità dovesse essere a carico del venditore che è lo adempiente.

Se il venditore non aveva ragione di ricusarsi dall'adempire al contratto, le conseguenze del deposito andranno a carico suo; oppure il compratore era esso in colpa, perchè non offriva la merce comprata di quella qualità che era stata convenuta, o per un'altra ragione qualunque, e le conseguenze del deposito, che è stato fatto, andranno a carico suo.

In altri termini non pare alla Commissione giusto che le conseguenze che possono nascere dal deposito presso una Casa bancaria debbano andare per regola e sempre a carico della parte adempiente, ma che debbano rimanere a carico di chi avrà il torto nella questione sull'inadempimento del contratto. Quindi mi parrebbe che non si dovesse fare alcuna modificazione a questa parte dell'articolo.

Quanto alla seconda parte che si riferisce all'ultimo paragrafo, la Commissione non ha nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Majorana, il quale consiste nel rescare le parole: *come è indicato di sopra*, e aggiungere la parola *sempre*.

Dico che non vi è difficoltà nessuna, perchè è verissimo che quando si contempla il caso dell'inadempimento per parte del *compratore*, il venditore per sbarazzarsi della merce, o 1° la deposita, o 2° la fa vendere all'incanto o 3° la fa vendere a prezzo di Borsa.

Nell'altro caso poi dell'inadempimento per parte del *venditore*, siccome il compratore non sarebbe nella condizione di valersi di tutti e tre questi mezzi, non può far altro che rivolgersi ad un pubblico mediatore e far comperare la cosa che avrebbe dovuto essergli consegnata dall'altro contraente inadempiente.

Ora, il Senatore Majorana desidera che siano tolte queste parole: « com'è indicato di sopra » e ciò per togliere ogni equivoco di riferimento ad uno dei tre casi contemplati nella prima parte dell'articolo, e crede altresì che a questo stesso intento valga l'aggiungere la parola *sempre*. La Commissione per parte sua non

ha difficoltà veruna ad accettare tale suo emendamento.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io ho poche parole da aggiungere a quelle pronunziate dal Relatore della Commissione.

Se noi accettassimo l'emendamento dell'onorevole Senatore Majorana, per il quale verrebbe stabilito che colui che reclama l'adempimento del contratto deve sostenere la responsabilità della scelta della Casa presso la quale l'oggetto deve essere depositato, si addosserebbe a chi fu offeso, a chi sorge alla difesa de' suoi diritti un aggravio enorme e la di lui condizione sarebbe peggiorata, oltre quanto può esserlo nelle vie ordinarie del diritto civile colui che chiede ai Tribunali il risarcimento dei danni per l'inadempimento di obbligazioni.

Noi dobbiamo riconoscere che in questa disposizione del progetto del Codice di commercio vi è un'eccezione alla regola comune del diritto civile. Quando si tratta dell'inadempimento di una obbligazione civile, si deve promuovere il giudizio e chiedere al Tribunale il risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligazione.

In questo caso, se il Tribunale ordina il deposito della cosa contestata presso qualunque Casa, anche la meno solida, il reclamante non soggiace ad alcuna responsabilità. È il Tribunale che ha ordinato il deposito, e nessuno deve rispondere delle conseguenze del giudicato.

Si riconobbe invece che nelle contrattazioni commerciali conveniva dare alla persona stessa che reclama, il diritto di provvedere alla propria sicurezza e alla difesa dei propri diritti; e quindi, per eccezione alla regola del diritto civile, si concedesse a lui la facoltà di provvedere al deposito, ossia all'assicurazione della cosa venduta, o in un luogo di pubblico deposito o presso una solida Casa di commercio. Perchè dovremmo noi in questo caso, nel quale appunto fu riconosciuta dalla legge la necessità di forme più semplici, di forme più spedite, impacciare l'esecuzione di questi provvedimenti aggravando la responsabilità sopra

colui che, alla fine dei conti, non ha alcuna colpa di ciò che il contratto sia stato violato?

Colui che in questo caso reclama l'adempimento dell'obbligazione, non ha altro obbligo che quello di scegliere quella Casa, che nel momento in cui avviene il deposito sia nel concetto comune ritenuta per solida. Egli non deve avere altra responsabilità che questa, di scegliere, ripeto, quella ditta la quale abbia sufficiente credito, perchè nell'opinione della piazza si ritenga sufficientemente sicuro il deposito che le è affidato.

A questo io credo debba limitarsi la responsabilità di colui che reclama l'adempimento della obbligazione. Quindi, io non posso a meno di accostarmi all'opinione espressa dall'egregio Relatore della Commissione, e pregare l'onorevole Senatore Majorana di non voler insistere nel suo emendamento.

In quanto all'ultima parte, la formola proposta dell'onorevole Senatore Majorana è stata accolta anche dall'egregio Relatore, perchè è più chiara, precisa meglio la condizione delle cose, fa vedere che è lo stesso ordine d'idee che ci regge, così quando si tratta del compratore che reclama l'adempimento dell'obbligazione, come quando si tratta del venditore.

Il pubblico ufficiale in questo caso è Ministro lui di quelle formole, per le quali è garantito l'interesse anche della parte che non partecipa agli atti di vendita e di compera.

Io non ho quindi nessuna difficoltà di accettare quest'ultimo emendamento proposto dall'onorevole Senatore Majorana.

PRESIDENTE. Il Senatore Majorana ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io ringrazio la Commissione e l'on. Guardasigilli di aver accettato l'emendamento nella parte principale e più importante della sua formola. Quanto all'inciso che avrei voluto proporre nel primo capoverso dell'articolo, dichiaro che mi vedo costretto a non insistere, appunto per l'armonia che si manifesta tra la Commissione ed il signor Ministro nel combatterlo. Ma l'una e l'altro, a giustificare la ragionevolezza del concetto mio, permetteranno che dica brevissime parole.

È certo che non si tratta che di una facoltà straordinaria, eccezionale, concessa al debitore che qui è un venditore, nella scelta della Casa commerciale presso cui, a disimpegno della

sua obbligazione, ei può depositare la merce venduta.

Per diritto civile e per diritto commerciale la liberazione del debitore non si verifica che conformandosi, nell'offerta e nel deposito della cosa dovuta, alle disposizioni della legge o del magistrato, o conformandosi ai modi convenuti. Ci sono le Casse pubbliche di deposito, ci sono i depositarî giudiziari, ci possono essere depositarî convenzionali.

Nel caso dell'articolo che discutiamo, la legge, in omaggio ad un interesse economico gravissimo, fa giudice della scelta della Casa commerciale presso cui deve depositarsi la merce venduta, il debitore stesso, che è il venditore.

Ha osservato benissimo l'egregio Relatore che non è giudice se non nella ipotesi in cui non vi sia un luogo di pubblico deposito, il che avevo pur io tenuto presente; ma non è giudice assoluto, egli è obbligato di scegliere una Casa *solida* di commercio. Ond'io chiedo: sarà il giudizio suo quello che determinerà la solidità della Casa?

Certo non potrà essere che il giudizio del Tribunale; è il Tribunale quello che, esaminando l'offerta del venditore, seguita da deposito, deciderà se questi abbia scelto una Casa solida.

Ma il Tribunale si fiderà di dichiarare che non è solida una Casa la quale giuridicamente è sempre tale, finchè non manchi ai suoi impegni, anzi non sia in istato di fallimento?

L'apprezzamento di ordine morale come sarà fatto dal Tribunale in un momento in cui il contratto non viene ad essere messo in esecuzione?

Se fossero immediati il deposito, il giudizio e la consegna al compratore, o la vendita a suo danno, e si potesse, per la successione momentanea di quei fatti, apprezzare dal fatto dell'inadempimento la cattiva scelta della Casa, il Tribunale potrebbe chiamare responsabile il venditore il quale non esegui la raccomandazione della legge, di fare il deposito presso una *solida Casa di commercio*; ma svolgendosi quei fatti nello spazio e nel tempo, non di rado ben lungo, perfino nelle controversie commerciali, la Casa contro la quale non poteva giuridicamente sollevarsi alcun appunto di poca solidità, si troverà più tardi insolubile, e la scelta sarà *a posteriori* invano trovata cattiva.

Qualunque Casa di commercio la quale è

in attività delle sue operazioni commerciali, non potrà dal Tribunale non ritenersi solida; ma allora il potere lasciato al venditore sarà enorme. Del resto, se egli sceglie una Casa veramente solida, l'obbligazione d'indole sussidiaria, sarebbe perfettamente inutile. Invece avrebbe un'importanza quell'obbligazione nella sola ipotesi in cui scegliesse una Casa realmente non solida, ma allora la colpa sarebbe sua; chè avrebbe contravvenuto alla disposizione della legge. Ora, a dare più libertà di scelta al debitore da un lato, dall'altro a non costringere il magistrato a istituire indagini sulle condizioni della Casa di commercio depositaria, la quale dovrebbe essere sempre riconosciuta solida fino a prova in contrario, e cotesta prova dev'essere retrospettiva al momento del deposito, non a quello dell'esecuzione del relativo giudicato, io stimo che l'obbligazione sussidiaria del debitore risponderebbe allo scopo della legge, e distruggerebbe l'abuso che di tale facoltà eccezionale potrebbe fare il debitore.

Ho detto però che, non sperandone l'accoglienza, non insisto in questa parte del mio emendamento.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Sebbene l'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano non insista nel suo sotto-emendamento, la Commissione non può lasciare senza risposta le sue osservazioni, le quali potrebbero in certo modo screditare l'articolo da esso censurato.

Mi permetto adunque di osservare che la questione: *se colui che ha scelto la Casa di commercio per il deposito della Casa venduta abbia adempito all'obbligo di scegliere una Casa solida*, può essere proposta quando il deposito sia perduto per la sopravvenuta insolvenza della Casa depositaria.

Si capisce bene che se il deposito non si perde non può utilmente proporsi la questione se sia stato fatto presso di una Casa solida.

Se avviene invece la perdita, nasce allora il conflitto d'interesse fra colui che ha fatto il deposito e colui che è stato inadempiente al contratto.

La questione come si risolve?

Si risolve coll'esaminare se al tempo in cui fu fatto il deposito fu ben fatta la scelta della

Casa depositaria da colui che ha fatto il deposito. Ma se la scelta fu fatta bene, perchè in quel momento la Casa di commercio scelta godeva la riputazione di Casa solida, come si potrà far cadere la responsabilità dell'eventuale perdita a carico dell'adempiente anzichè a carico di chi non è stato adempiente al contratto?

Naturalmente se avviene un caso fortuito che non si poteva prevedere quando fu fatta la scelta, appunto perchè non si poteva prevedere non può attribuirsi a colpa di colui che ha fatto la scelta, e la responsabilità deve cadere su colui per conto del quale fu fatto il deposito, perchè a lui deve imputarsi il fatto di non avere eseguito da sua parte il contratto, e di avere colla propria colpa dato causa al deposito.

PRESIDENTE. Dunque all'art. 67 non è proposto che un solo emendamento nell'ultimo capoverso; e l'emendamento è concordato fra il proponente Senatore Majorana-Calatabiano, la Commissione e il Ministero.

Lo leggo:

« Se l'inadempimento ha luogo da parte del venditore, il compratore ha diritto di far comprare la cosa, sempre col mezzo di un pubblico ufficiale, per conto ed a spese dell'altro contraente, ed al risarcimento dei danni ».

Chi intende di approvare il capoverso così emendato, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora si procede all'art. 84.

L'art. 84 del testo ministeriale è così concepito:

Art. 84. I creditori particolari del socio non possono, finchè dura la Società, far valere i loro diritti che sulla parte degli utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale, e, sciolta la Società, sulla quota ad esso spettante nella liquidazione; non è loro impedito di far sequestrare e vendere le quote sociali appartenenti al debitore.

La Commissione propone una modificazione nell'ultimo inciso che incomincia con le parole: « non è loro impedito ». La modificazione proposta dalla Commissione è del tenore seguente: « non è loro impedito di operare un sequestro su ciò che spetterà al debitore alla fine della società, nè di sequestrare e vendere

la di lui quota o azione, se si tratterà di società con quote od azioni trasmissibili ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Anche sullo art. 84 presenterò brevi considerazioni al Senato.

Riconosco che la formola ministeriale, nelle ultime parole dell'articolo, avrebbe potuto implicare una qualche contraddizione colla prima parte dell'articolo medesimo; e riconosco in conseguenza che era bene venisse emendata. Però temo che l'onor. Commissione, nella formola del suo emendamento, sia andata più in là dei suoi propositi.

Difatti l'art. 84 del progetto ministeriale dispone: « I creditori particolari del socio non possono, finchè dura la società, far valere i loro diritti che nella parte degli utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale, e, sciolta la società, sulla quota ad esso spettante nella liquidazione ».

La Commissione accetta questa prima parte dell'articolo, ed emenda quanto soggiunge il progetto ministeriale, in cui è detto che: « non è loro (ai creditori) impedito di far sequestrare e vendere le quote sociali appartenenti al debitore ».

Io trovo giusto il motivo dell'emendamento di quella parte dell'ultimo inciso, perchè l'idea generica del diritto al sequestro e della vendita delle *quote sociali* del debitore, potrebbe spingere la facoltà al punto di contraddire, come ho notato, la prima parte dell'articolo nella quale s'interdice, durante la società, ogni procedimento che non colpisca i soli utili del socio, e potrebbe compromettere la vita della società. Accetterei quindi il concetto che ai creditori sia data abilitazione di far sequestrare e vendere soltanto le quote e le azioni trasmissibili, come propone la Commissione, non le *quote sociali* in generale, come nel progetto ministeriale.

Ma più di questo io non potrei concedere. In vero, se a questo si aggiunga l'inciso proposto dalla Commissione, che precede immediatamente l'altro di cui ho testè parlato, e cioè: « non è loro impedito di operare un sequestro su ciò che spetterà al debitore alla fine della società », ne segue che si lascia alla balia dei creditori particolari di ciascun socio la sorte degli interessi sociali, anzi la esistenza della società.

Ma se assoluto dev'essere il potere dei creditori sulle cose del proprio debitore, non lo si deve spingere insino al punto da contrastargli le applicazioni delle forze, delle attitudini insequestrabili, e molto meno da conturbare il legittimo sviluppo delle competenze dei terzi che possono associare l'opera o i loro capitali a quelle di chi è perseguitato dai propri creditori.

Noi non troveremmo ingiusto il sequestro delle attività attuali; e se la legge tra le diverse maniere di società potesse distinguere quei soci e quelle parti di attività per le quali la legge stessa, senza danno sociale, si potesse applicare, non sarebbe male se ne determinasse espressamente il diritto; ma una facoltà generica di sequestro non di ciò che esiste, ma di ciò che si accumulerà con nuovi capitali e con nuovo lavoro, è un'esorbitanza.

Cotesta facoltà sarebbe applicabile ad ogni maniera di società; ma tra queste vi sono quelle in cui i soci concorrono con semplici obbligazioni da adempiere lungo il tempo della durata delle società stesse: obbligazioni di opera e lavoro personale, versamento di capitali ecc.

Ma, quando un sequestro precedente trasporta giuridicamente, in testa del creditore, gli averi futuri del socio, i quali saranno il frutto composto delle astinenze, delle fatiche dei versamenti avvenire, pel solo fatto del sequestro, sono distrutte le aspettative del debitore; egli mancherà ai doveri sociali, e renderà sofferenti tutti gli interessi della società, la cui vita quindi dipenderà dall'arbitrio di un qualsiasi creditore.

Le ragioni del creditore non possono essere esercitate in modo da attentare ai modi di impiego delle facoltà personali del suo debitore; ma ciò avverrebbe, ove fosse in potestà del primo, di rendere impossibile al secondo col sequestro di ciò che gli spetterà in fine della società, l'esercizio del diritto di associare l'opera sua a quella, o al capitale altrui.

Cotesto sistema va di contro allo scopo del legislatore e del presente Codice, di favorire, cioè, lo sviluppo dello spirito di associazione; crea diffidenza, disperde forze economiche, e, senza giovare al credito e ai creditori, favorisce la mala fede. In fatti, un socio che volesse frodare i suoi creditori perfino futuri, potrebbe far passare in testa di un qualsiasi creditore attuale che gli averi suoi futuri d'una so-

cietà, nella quale più facilmente verserebbe i suoi risparmi e il lavoro.

Per queste considerazioni io desidererei si eliminasse assolutamente quell'inciso, per cui è data facoltà di sequestrare ciò che spetterà al debitore alla fine della società, lasciando tutto l'articolo coll'emendamento che nell'ultima parte vi apporta la Commissione, della sequestrabilità, cioè, degli utili spettanti al socio, e della facoltà del sequestro e vendita delle quote o azioni sociali trasmissibili.

Io attenderò le risposte dell'onor. Commissione, e mi riservo di formolare un emendamento.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Le società commerciali costituiscono un ente collettivo, il quale è proprietario dei capitali che risultano dalle diverse quote od azioni che si versano dai soci.

Questa specialità delle società commerciali ha fatto sorgere la questione se i creditori particolari di un socio avessero o potessero esercitare dei diritti sopra la quota che il socio ha versato in quell'ente collettivo.

E la questione è stata risolta nel senso che l'ente collettivo debba avere una preferenza, che cioè i creditori dell'ente collettivo debbano essere pagati con il capitale versato nella Società, a preferenza dei creditori particolari del socio, e che solamente quando, tolti di mezzo i creditori dell'ente collettivo, vi sia un avanzo qualunque o di utili o di capitale, allora i creditori particolari del socio possono esercitare le loro azioni, salvo sempre il non troncar la vita della società; quindi il diritto concesso a questi ultimi di sperimentare queste loro azioni o sopra gli utili che dà ogni singolo bilancio, e che dovrebbero pagarsi liberamente al socio loro debitore, o, al fine della società, sopra gli utili e i capitali che il socio loro debitore avrebbe diritto di conseguire dalla liquidazione.

Posta questa posizione che è quella accettata generalmente dagli scrittori, l'articolo che viene esaminato dall'egregio Senatore Majorana dispone che i creditori particolari del socio non possono, finchè dura la società, far valere i loro diritti che sulla parte degli utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale. Con tale disposizione appunto, finchè la società è in vita,

l'unico diritto dei creditori particolari del socio, è quello d'impadronirsi degli utili che a fin d'anno, e come risultato del bilancio, perverrebbero al loro debitore; e, sciolta la società, sulla quota ad esso spettante nella liquidazione. Però questa speranza di potere esercitare i diritti sopra la quota spettante al socio nella liquidazione, sarebbe qualche cosa di platonico se il creditore del socio singolo non avesse un mezzo d'assicurarla. Perchè la società potrebbe durare altri venti, trenta anni, e dovrebbe aspettare i venti o trent'anni per potere esercitare la sua azione. Ma nel corso di questi venti o trenta anni, il socio potrebbe cedere ad altri gli utili che gli provenissero al momento della liquidazione, e il creditore suo particolare si potrebbe trovare frustrato nelle sue speranze di conseguire il pagamento del credito sopra questo provento che la legge e i principî di diritto gli assicurano.

È per questo che l'articolo soggiunge: « non è loro impedito di operare un sequestro su ciò che spetterà al debitore alla fine della Società » ed aggiunge « nè di sequestrare e venderla di lui quota o azione se si tratterà di Società con quote o azioni trasmissibili ». Perchè, se in ordine allo statuto della Società, la quota o azione del suo debitore è trasmissibile, egli può venderla liberamente, nè con questo turba la vita della Società, nè pregiudica ai creditori dell'ente morale, ma pregiudicherebbe ai creditori propri.

Se poi, secondo la legge della Società, le azioni non sono trasmissibili, allora potrà sempre operare un sequestro, perchè al fine della Società possa conseguire quanto spetterebbe al proprio suo debitore. Con questo sistema si assicura il pagamento al momento della liquidazione della Società, e s'impedisce che il socio suo debitore possa farne la cessione ad un terzo, e così sottrargli l'esercizio dei diritti che gli viene accordato dai principî di diritto. Dico dai principî di diritto, perchè le disposizioni dell'articolo sono eguali alle opinioni in proposito di autorevoli scrittori.

Citerò il Troplong (1) il quale (dopo avere stabilito che la Società costituisce un ente morale) conclude ad una verità indiscutibile, cioè: che il creditore particolare di un associato, non potrebbe far sequestrare gli effetti della Società

sotto pretesto che il suo debitore vi ha una parte indivisa; ma non gli è impedito di esercitare azioni sugli utili annuali e sulla liquidazione, e di prendere quelle misure conservatorie che possano assicurargli quei diritti.

Dunque il creditore se può prendere delle misure conservatorie, può fare un sequestro assicurativo da avere i suoi effetti quando sarà giunto il momento del pagamento dei dividendi, o della liquidazione della Società. Ma l'onorevole Senatore Majorana dice: badate; potrebbe essere che l'interesse di un socio nella Società, fosse semplicemente industriale; allora, se voi sequestrate i benefizi che potrebbero derivare dalla liquidazione, lo disinteressate ed egli non darà l'opera sua.

Mi pare che l'osservazione possa avere due risposte.

In primo luogo, non saprei concepire in una società un socio industriale il quale non prendesse nulla sino alla liquidazione della società.

Questo socio deve avere una retribuzione per vivere, deve prendere qualche cosa. E allora egli è sempre interessato a seguitare perchè guadagna quella data retribuzione che la società gli accorda come mezzo di sussistenza, e sulla quale, s'intende, i creditori non potrebbero esercitare alcuna azione.

O il socio deve veramente aspettare fino alla fine della società per conseguire un beneficio dell'industria che ha speso a pro della medesima, e allora, se cesserà di fare la sua industria, la società si dovrà sciogliere. Ma questo non deve impedire al creditore di potere esercitare i diritti solamente nell'epoca nella quale la società deve avere la sua fine.

Non si può fare una distinzione tra il caso (che è quello ovvio al quale più particolarmente mira l'articolo) il caso in cui l'interesse del socio sia un interesse pecuniario), dal caso in cui egli non conferisca che l'opera sua personale.

In ambo i casi se in definitivo avrà un vantaggio, dovrà permettere che su questo i suoi creditori particolari esercitino quell'azione che crederanno opportuna. La esistenza della società non può creargli una posizione diversa da quella di tutti gli altri debitori.

Per queste considerazioni io credo che non possano essere accettate le modificazioni che

(1) TROPLONG, *Des Sociétés* n. 80.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1880

a quest'articolo verrebbero proposte dall'onorevole Senatore Majorana.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Giustizia intende fare qualche osservazione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non ho alcuna osservazione da fare; mi associo completamente alle considerazioni svolte dall'onor. Relatore.

PRESIDENTE. Il Senatore Majorana-Calatabiano ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non ho fatto una proposta formale, ma la risposta dell'onorevole Relatore mi costringe a brevissima replica.

È indubitato com'egli ammetta che, pur riconoscendo nei creditori particolari il diritto di sequestro sugli utili spettanti al socio, debba essere loro interdetto di perturbare la società mentre dura. E la scuola, a cui egli ha fatto accenno, è precisamente concorde in quel concetto, il quale viene sanzionato nella prima parte dell'articolo che discutiamo.

Ora io domando: è vero o no che vi sono delle società nelle quali il debito dei soci, o di alcuno di essi, in danaro o in lavoro, è ancora a pagarsi o a prestarsi? Ma se ciò è vero, come un sequestro col quale, in seguito a giudicato, trasportasse in testa di un creditore particolare del socio gli oneri futuri di quest'ultimo, non perturberebbe sostanzialmente la società? Un sequestro la distruggerebbe; il socio che non paga altrimenti, perchè gli mancano altri mezzi, se non col frutto del suo lavoro futuro, non vorrà rassegnarsi a lavorare in un modo che lo defraudi della mercede che gli potrà occorrere per vivere; e se supponiamo che voglia sfuggire al dovere di pagare i suoi creditori, non si acconcerà a contribuire i suoi mezzi sottratti alle ricerche di quelli in una società nella quale sono stati anticipatamente sequestrati e attribuiti potenzialmente al suo creditore.

Vi ha di più; quella sconfinata potestà di sequestrare ciò che più tardi *spetterà* al socio, contraddice alla prima parte dell'articolo che interdice, durante la società, ogni atto del creditore particolare sui diritti che non sieno gli utili spettanti al socio.

È un'innovazione legislativa sostanziale, la quale è in urto non solo collo spirito delle nostre leggi, ma anche con le leggi degli altri

Stati, e soprattutto coi principii della scuola. Ecco perchè io mi atterrei alla formula del progetto ministeriale, pur accettando.....

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO.la giusta modificazione di surrogare alle parole « quota sociale », quelle di « quota, o azioni trasmes-sibili ». Ma ho dichiarato che non voglio fare una proposta formale, il cui esito non sarebbe favorevole; però dichiaro che voterò contro l'articolo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Senatore Astengo ha facoltà di parlare.

Senatore ASTENGO. Mi permetto di osservare all'onorevole Majorana-Calatabiano, che non mi pare fondato il timore da lui manifestato, che la misura conservatoria praticata dal creditore di un socio sopra ciò che sarà dovuto al suo debitore alla fine della società possa far danno all'andamento della società medesima, perchè il socio, specialmente se industriale, non abbia più interesse a prestare alla società l'opera sua, o quant'altro debba darle, e non mi pare d'altronde accettabile che per non pregiudicare codesto interesse della società si debba a sacrificare l'interesse del creditore del socio. Se l'opinione dell'onorevole Majorana potesse prevalere, bisognerebbe andar più in là di quello che egli propone perchè sarebbe necessario anche sopprimere la facoltà di sequestrare e pignorare gli utili annuali dovuti ai soci dietro le risultanze dei bilanci sociali. Se si ammette che si possa sequestrare e pignorare ciò che è dovuto al socio per gli utili sociali di ciascun anno, bisogna ammettere che si possa anche sequestrare e pignorare ciò che sarà dovuto al socio alla fine della società. Vi è anzi una ragione di più per ammetterlo perchè la privazione dell'utile annuale, costituendo un danno attuale o prossimo, può influire più di una privazione lontana e di un danno remoto a produrre l'inconveniente temuto dall'onorevole Senatore Majorana.

Amnesso il principio del sequestro e del pignoramento sugli utili annuali, si deve ammettere lo stesso principio per le somme che saranno dovute al socio alla fine della società. E siccome non si potrebbero sottrarre gli utili annuali all'azione del creditore del socio, per ai termini dei principii generali del diritto tutti i beni presenti e futuri del debitore sono la

garanzia dei suoi creditori, così non si possono neanche sottrarre a tale azione, a tale garanzia, le somme che saranno dovute al socio alla fine della società.

Ripeto adunque che il timore manifestato dall'onorevole Majorana o non deve far introdurre nell'articolo la restrizione che l'onorevole preopinante accennò, o deve condurci anche alla soppressione del diritto del creditore di far sequestrare od oppignorare gli utili annuali dovuti al socio debitore, ponendo in generale tutti gli averi del socio fuori della legge comune dirimpetto ai suoi creditori.

E non volendosi nè potendosi ragionevolmente andare fino a questi estremi, bisogna conservare l'articolo come è proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

PRESIDENTE. Non essendo fatta alcuna proposta, metto ai voti l'emendamento della Commissione, il quale comincia colle parole: « non è loro impedito di operare un sequestro su ciò che spetterà, ecc. », e finisce colle parole: « od azioni trasmissibili ».

Chi intende di approvare l'inciso così emendato, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora si passa all'articolo 90.

Leggo il progetto del Ministero:

Art. 90. L'atto costitutivo e lo statuto delle Società in accomandita per azioni, e delle Società anonime, dev'essere per cura, e sotto responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto e degli amministratori, depositato entro 15 giorni dalla sua data nella cancelleria del Tribunale di commercio nel cui circondario è stabilita la sede della Società.

Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della Società, ordina con provvedimento deliberato in Camera di Consiglio la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente.

La Commissione riduce l'articolo in questi termini:

Art. 90. Nell'atto costitutivo della Società in accomandita per azioni, e della Società anonima, deve il notaio assicurarsi che sieno adempite tutte le disposizioni della legge, e particolarmente fatto il deposito di cui negli

articoli 129 e 131; altrimenti è responsabile solidalmente con gli amministratori.

È aperta la discussione sull'emendamento proposto a questo articolo 90 della Commissione.

Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'emendamento proposto dalla Commissione al progetto del Ministero è molto importante.

Il progetto del Ministero stabilisce che il notaio, che redige l'atto di costituzione sociale, sia responsabile del deposito dell'atto medesimo nella cancelleria dei Tribunali di commercio, ma che al Tribunale di commercio poi spetti di accertarsi dell'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, perchè la costituzione sociale divenga regolare e completa.

L'emendamento invece della Commissione stabilisce che questo compito, questo ufficio di controllo, spetti soltanto al notaio, il quale è dichiarato perciò responsabile solidalmente cogli amministratori dell'adempimento delle prescritte formalità.

La differenza dunque sta in ciò che, mentre, secondo il Ministero, l'adempimento delle formalità sostanziali alla costituzione della società deve essere riconosciuto e dichiarato dal Tribunale, invece secondo il progetto della Commissione esso è abbandonato alla responsabilità del notaio.

Io credo, o signori Senatori, che l'adempimento delle condizioni prescritte degli articoli 129 e 131 sia cosa troppo importante, perchè vale a decidere del destino della società, e quindi tragga a gravissimi danni l'abbandonarla esclusivamente alla responsabilità del notaio.

Cogli articoli 129 e 131, che sono invocati nel progetto della Commissione, si stabilisce che per procedere alla costituzione della società sia necessario che siasi sottoscritto per intero il capitale sociale, che siano versati i tre decimi del capitale, che le azioni non siano state emesse mai per prezzo minore del loro valore nominale, e che il versamento prescritto dall'articolo 121 sia stato fatto alla Cassa dei depositi e prestiti o presso qualche Istituto di emissione indicato nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1874.

Ora, suppongasì che tutto ciò non si sia eseguito: quali non saranno le conseguenze di irreparabili danni che ne potranno avvenire?

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1880

Quanti però non saranno coloro che fidandosi nella disposizione della legge, e credendo perciò di accostarsi ad una società seria, ad una società che avesse la garanzia dell'intero capitale, non saranno vittime della confidente sicurezza che non si possa impunemente violare la legge? È necessario quindi accertarsi in modo sicuro che le prescrizioni stabilite dalla legge siano state osservate. Sarà il notaio da tanto? Che la qualità di pubblico funzionario imponga delle gravi e severe responsabilità, tutti lo sappiamo; ma basteranno queste, e sempre, a porgere sicura garanzia che questo pubblico ufficio sia rettamente soddisfatto? E quanti saranno i modi per i quali possa il notaio accertarsi dell'adempimento di tutte le condizioni stabilite dalla legge? E come lo potrà, se adottandosi quest'articolo, noi gli imporremo di farlo nell'atto stesso costitutivo della società? Quali saranno i documenti dai quali egli potrà attingere la prova? In che forma e con quale carattere di autenticità dovranno essi essere scritti? E se rifiutasse di riconoscerli sufficienti a rassicurare la sua coscienza? Quali e quante non sono le questioni che aprono il varco all'arbitrio?

La ragione che ha mosso l'onorevole Commissione a lasciare questa facoltà al notaio fu quella di evitare il pericolo che il Tribunale, al quale spetta di accertare la regolare costituzione delle società, non venga in certo modo a pregiudicare il giudizio, che debba più tardi essere costretto a dare nelle contestazioni relative allo adempimento delle condizioni volute dalla legge.

Suppongasì che insorga qualche contestazione sopra la regolarità e l'esattezza dei pagamenti, sopra la serietà delle sottoscrizioni, il Tribunale potrebbe essere obbligato a giudicare in modo diverso da quello già fatto prima, e dichiarare forse nulla e come non avvenuta una società della quale avesse prima riconosciuto la regolare costituzione; ma per quanto sia grave questa osservazione, non mi pare però che essa vinca la grande importanza che il Governo annette a che queste condizioni siano accertate da persone di grande responsabilità morale, accertate da chi deve ritenersi assolutamente immune da ogni passione di lucro e da ogni mala influenza di interessi.

Che cosa deve fare infatti il Tribunale? Il Tri-

bunale deve esaminare l'atto costitutivo delle società e i documenti dai quali trovasi sorretto e dichiarare se dai medesimi sia comprovata la regolarità della costituzione sociale. Questo esame e questa dichiarazione non tolgono al Tribunale medesimo di intendere le contestazioni e pronunciare quei giudicati che saranno determinati dalla verità, quale risulterà dal contesto giudiziario.

Tutto ciò è legalmente e moralmente possibile, e si verifica anche oggi sotto l'impero della nostra legislazione in tutte le materie di volontaria giurisdizione.

D'altronde il sistema di domandare al Tribunale il compito di accertare l'adempimento di quelle condizioni l'abbiamo già nella legge attuale, e non mi pare che finora abbia fatto mala prova. Del resto, non dissentirei neppure di togliere al Tribunale queste funzioni; ma certo non vorrei darle semplicemente ad un notaio, la cui responsabilità non sembrami abbastanza coperta dalla sola veste del pubblico ufficiale, ma sarebbe necessario in questo caso istituire qualche nuovo Corpo che avesse autorità e mezzi di poter convenientemente soddisfare a questo ufficio, così delicato ed importante, nell'interesse del credito pubblico e dei diritti privati.

Il Tribunale, per me, anche quando sia costretto di uscire dalle sue funzioni puramente giudiziarie per assumerne alcuna che può avere un carattere semplicemente amministrativo, è quello che sovrviene meglio a questa importante missione. Ad ogni modo accetterei anche questo controllo, ove potesse essere esercitato da altri funzionari, da altro Corpo collegiale; non mai certamente, lo ripeto, dal solo notaio, il quale non potrebbe adempire rettamente questo suo ufficio anche quando vi portasse tutto il suo buon volere.

Quindi pregherei la Commissione di voler accettare la formula del Ministero, o quanto meno, variandola, accettare che questo controllo possa essere fatto da altro funzionario, o da altro Istituto che meglio corrisponda a questo ufficio, al quale il semplice notaio mi pare impotente.

PRESIDENTE. Per la gravità dell'argomento, io pregherei la Commissione ed il Ministro ad accentrarmi se per avventura non crederebbero conveniente che quest'articolo fosse rinviato

alla Commissione, perchè domani vengano annunciate le deliberazioni che sieno state prese d'accordo.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Per parte della Commissione non ci è nessuna difficoltà ad aderire al rinvio, se così piace al signor Ministro. La Commissione è disposta a discutere fin d'adesso, ma se il signor Ministro crede d'intervenire nel suo seno per concordarsi al riguardo, non c'è, ripeto, nessuna difficoltà.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. In quanto a me sono pienamente d'accordo nell'accettare il rinvio.

PRESIDENTE. Dunque è ammesso il rinvio alla Commissione, perchè d'accordo col signor Ministro proponga una nuova redazione dell'articolo 90, al quale si collega naturalmente il seguente articolo 90 *bis* del progetto della Commissione.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Sì, sì, anche l'articolo 90 *bis*.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione dell'articolo 94.

L'articolo 94 del progetto del Ministero è così concepito:

Art. 94. L'atto costitutivo e lo Statuto delle Società in accomandita per azioni ed anonime, deve inoltre a cura del cancelliere del Tribunale, che pronunzia il provvedimento indicato nell'art. 90, essere trasmesso immediatamente in copia, per esteso e con tutti i documenti annessi, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che provvederà alla pubblicazione di esso in un apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del Regno che sarà denominato *Bullettino ufficiale delle Società per azioni*.

Il regolamento stabilirà le regole e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel *Bullettino ufficiale* suddetto.

La Commissione propone invece la seguente dizione:

Art. 94. L'atto costitutivo e lo Statuto delle Società anonime ed in accomandita per azioni deve inoltre essere pubblicato per esteso con tutti i documenti annessi nel *Bullettino ufficiale delle Società per azioni*.

Un Decreto Reale stabilirà le regole e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel *Bullettino medesimo*.

Il signor Ministro accetta questa modificazione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione e testè letto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Succede ora l'articolo 94 *bis* della Commissione:

Art. 94 *bis*. Fino a che non sieno avvenute le pubblicazioni ordinate dagli articoli precedenti, la Società non è legalmente costituita, e chiunque contrae in nome di essa è tenuto solidariamente e senza limitazione per gli obblighi che assume.

I cambiamenti dell'atto costitutivo e dello Statuto non hanno effetto prima che sieno stati pubblicati nella forma indicata nell'art. 95.

Il signor Ministro accetta questo emendamento?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Ricordo l'avvertimento fatto alla Commissione: che, per maggiore chiarezza, si mantiene la numerazione degli articoli, ponendo un *bis* ai nuovi, e che la numerazione generale poi sarà corretta dopo la votazione degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 94 *bis*, che ho testè letto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

All'art. 129 del progetto ministeriale è uguale nella prima sua parte l'articolo della Commissione, e quindi non lo leggo.

Poi l'art. 129 del progetto ministeriale ha un capoverso che dice:

« In nessun caso le azioni possono emettersi per somma minore del loro valore nominale ».

La Commissione fa un'aggiunta e un emendamento a questo capoverso, che perciò risulta del seguente tenore:

« Non si possono emettere nuove azioni sino a che le prime non sieno interamente pagate, ed in nessun caso possono emettersi al disotto del loro valore nominale ».

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Poi l'art. 129 del progetto ministeriale ha i due seguenti capoversi:

« Le disposizioni della prima parte di questo

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1880

articolo non si applicano alle società cooperative.

« Le Società che hanno per oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni, possono costituirsi col versamento in danaro di un decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio ».

Questi due capoversi dell'articolo ministeriale sono accettati dalla Commissione?

Senatore CORSI T., *Relatore*. Sissignore.

PRESIDENTE. Dunque l'unica variazione che vien fatta a quest'art. 129 si ha in quel capoverso che comincia colle parole: « In nessun caso le azioni, ecc. »

Invece delle quali il progetto della Commissione dice: « Non si possono emettere nuove azioni sino a che le prime non sieno interamente pagate, ed in nessun caso possono emettersi al disotto del loro valore nominale ».

Chi intende di approvare questa modificazione è pregato di sorgere.

(Approvato).

Procediamo all'art. 140.

L'art. 140 del Ministero dice:

Art. 140. Gli amministratori devono permettere ai soci la ispezione dei libri indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 138.

Del contenuto del libro delle azioni, e dei versamenti, devono, se ne sono richiesti, rilasciare ai soci certificati complessivi a spese dei soci stessi.

Finchè le quote o le azioni non sono pagate per intero gli amministratori devono permettere a chicchessia l'ispezione del libro dei soci.

La Commissione propone la soppressione di quest'ultimo comma: « Finchè le quote, ecc. »

Il signor Ministro accetta questa soppressione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'ultimo comma dell'art. 140 s'intende soppresso.

Ora viene l'art. 143.

Do lettura dell'articolo ministeriale.

Art. 143. Gli amministratori delle Società nazionali, od estere di assicurazione sulla vita, od amministratrici di Tontine, devono impiegare nell'acquisto di obbligazioni dello Stato, o di altri titoli di credito, che saranno a tale oggetto designati con Regio Decreto, quella parte

delle somme esatte durante ogni esercizio Sociale, per le assicurazioni in corso o per gli interessi delle somme precedentemente impiegate che è stabilita dall'atto costitutivo, e che non può essere inferiore ai tre quarti delle fatte esazioni, depurate di quanto fu pagato per sinistri avvenuti e per spese di amministrazione.

I titoli devono essere ogni anno, o ad ogni chiusura dell'esercizio sociale, vincolati a favore dei creditori della Società, o depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti.

I modi ed i termini della imposizione del vincolo, e dei graduali svincolamenti saranno stabiliti col Decreto suddetto.

La Commissione propone invece che si dica:

Art. 143. Le Società di assicurazione sulla vita, e le Società amministratrici di Tontine nazionali od estere, devono impiegare in cartelle del Debito Pubblico, vincolate presso la Cassa dei depositi e prestiti, un quarto se nazionali, la metà se estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dalle cartelle medesime.

I modi ed i termini di questo impiego e dei graduali svincolamenti, saranno stabiliti con Decreto Reale.

Il signor Ministro accetta questo emendamento della Commissione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io desidererei una spiegazione dall'onorev. Relatore della Commissione. Secondo il progetto ministeriale, la somma che doveva essere impiegata in cartelle o in obbligazioni dello Stato, e che non poteva essere inferiore ai tre quarti delle fatte esazioni, s'intendeva depurata di quanto era stato pagato per sinistri avvenuti e per spese di amministrazione.

Secondo il progetto della Commissione invece si stabilisce che queste società debbano vincolare un quarto, se nazionali, la metà se estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dalle cartelle medesime.

Nell'articolo della Commissione non si fa più cenno che si debbano intendere queste somme depurate di quanto fu pagato per sinistri avvenuti e per spese di amministrazione. Certo che potrebbe credersi forse superflua quella dichia-

razione; ma non parrebbe egli che a meglio chiarire la cosa si dovessero lasciare quelle parole che sono state cancellate dalla Commissione?

Dico questo perchè, come la Commissione è venuta a correggere la formola del progetto ministeriale, potrebbe in certo qual modo parere che abbia voluto cancellarle di proposito nel senso che questo versamento, che questo impiego di somme dovesse farsi al lordo sopra l'intera somma, e senza la depurazione che era accennata prima nel progetto ministeriale.

Mi parrebbe adunque che sarebbe meglio il lasciare quelle parole: « depurata di quanto fu pagato per sinistri avvenuti e per spese di amministrazione ».

Attendo ad ogni modo le spiegazioni dell'onorevole Relatore.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORSI T., *Relatore*. In primo luogo devo dichiarare, che ciò che propone la Commissione non è, rigorosamente parlando, un emendamento.

Il signor Ministro rammenterà che questa parte, delle Società, fu discussa al Senato separatamente dal progetto del Codice.

Quando il Codice è stato sottoposto alla Commissione attuale, è sorta la questione, se per riguardi dovuti a sè stesso, il Senato potesse ritornare sopra le deliberazioni e rimettere in discussione le disposizioni che aveva già discusse e votate.

E la Commissione si trovò unanime nel ritenere che, meno qualche emendamento per chiarire meglio le frasi, si dovesse rimaner fermi a ciò che era stato votato una volta, e che il Senato non dovesse essere chiamato a votare di nuovo su quello che aveva stabilito in una discussione precedente.

Quindi, l'articolo 143, il quale portava una variante sostanziale all'articolo votato nella discussione della legge separata, la Commissione proposé si dovesse riporlo nel progetto com'era stato approvato dal Senato.

Ecco perchè vi è negli emendamenti questa formola, che non è rigorosamente un emendamento al progetto ministeriale, ma è il ritorno alla formola già deliberata dal Senato.

Fatta questa dichiarazione, io credo che delle

differenze tra i due progetti vi sono evidentemente, e credo che se le Società di assicurazione saranno obbligate a pagare il quarto della somma lorda (la chiamerò così), che hanno conseguito dagli assicurati, piuttostochè della somma stessa depurata dalle spese, non sarà un grandissimo male, perchè riuscirà ad una garanzia maggiore, che le società daranno al pubblico, in operazioni così delicate come quelle di assicurazioni che si pongono in essere col mezzo di queste società.

Quindi, per conservare il principio stabilito e non toccar troppo le formole già votate dal Senato, crederei che sarebbe più opportuno di lasciar l'articolo quale viene proposto dalla Commissione, e che fu già così votato dal Senato. Nè credo che il signor Ministro dovrebbe trovar gravi difficoltà, quando dall'adozione di questo articolo ne risultasse che le Società fossero obbligate a pagare una cifra maggiore; perchè consterebbe a me che presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio si espresse il desiderio che queste società diano delle garanzie anche maggiori, e che si adottassero disposizioni molto più rigorose.

Quindi, se da quelle che ora si adottano risulterà che le somme saranno un po' più larghe, saranno anche meglio raggiunti gl'intenti del Ministero di Agricoltura e Commercio. La parte poi che la Commissione non avrebbe potuto accettare, è quella dove si dice che queste somme dovranno essere impiegate nell'acquisto di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito che saranno all'oggetto designati con Decreto Reale.

La Commissione è d'avviso che questi impieghi si debbano fare in rendita pubblica, che è impiego sicuro, e che non si debba lasciare all'evento di una approvazione Ministeriale il farli eseguire in altri titoli, il che potrebbe esporre a perdite gravissime, non solamente le società, ma anche gli assicurati presso le società medesime.

Quindi pregherei il Signor Ministro ad accettare la formola come è proposta dalla Commissione perchè non mi pare possa portare degli inconvenienti.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Le

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1880

spiegazioni date dall'egregio Relatore mi richiamano all'osservanza di quei riguardi che la Commissione stessa ha creduto di usare al voto che fu altra volta espresso dal Senato sul progetto di legge delle società.

Mi si permetta però di osservare che le mie preoccupazioni non sono destituite di fondamento. È possibile per legge che queste società si trovino in determinate circostanze, contratti a subire gravissimi sinistri; e in questo caso l'obbligo di versare una somma corrispondente sempre nelle stesse proporzioni agli in cassi, può tornare di danno così grave alla società da comprometterne forse le sorti.

Ecco ciò che preoccupava la mia mente e mi suggeriva, non già di pregare la Commissione di accogliere la formula del progetto ministeriale, ma semplicemente accogliere la clausola salutare, che la somma che si sarebbe dovuto versare si dovesse intendere depurata dalle spese di amministrazione e da quelle pagate per sinistri. Le osservazioni dell'onor. Relatore mi persuadono però a non insistere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 143 del progetto della Commissione.

Art. 143. Le Società di assicurazione sulla vita, e le Società amministratrici di Tontine nazionali od estere, devono impiegare in cartelle del Debito Pubblico, vincolate presso la Cassa dei depositi e prestiti, un quarto se nazionali, la metà se estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dalle cartelle medesime.

I modi ed i termini di questo impiego e dei graduali svincolamenti, saranno stabiliti con Decreto Reale.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora si viene all'articolo 145, il quale dalla Commissione è mantenuto identico a quello ministeriale fino a tutto il N. 4.

Indi il N. 5 del progetto ministeriale dice: « ed in generale della esatta osservanza dei doveri ad esse imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto. »

E invece il N. 5 della Commissione, dice: « ed in generale della esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto, e che non sieno pro-

pri esclusivamente di un ufficio determinato e personale. »

Il Signor Ministro Guardasigilli accetta questa modificazione?

VILLA *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti questo emendamento.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORSI T., *Relatore*. L'articolo, che sussegue a questo, è distinto per un errore di stampa col numero 164, mentre doveva portare il numero 181, riferendosi all'articolo del progetto ministeriale, che è segnato con questo numero, e non già a quello che porta il numero 164.

PRESIDENTE. Anche l'articolo che nella stampa è segnato col numero 164, e che deve essere invece segnato col numero 181, è lasciato identico dalla Commissione fino all'ultimo capoverso, nel quale così si esprime l'articolo ministeriale:

« In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di alcuno dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età; e se ciò non basti a rendere completo il numero dei sindaci, si provvede provvisoriamente secondo le disposizioni dell'articolo 123 ».

La Commissione propone invece di sostituire a queste le parole che ora leggo:

« In caso di morte, di rinuncia, di fallimento o di decadenza di alcuno dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età; e se ciò non basti a renderne completo il numero, procedono i rimasti a nominare i mancanti, i quali durano in carica fino alla prossima adunanza generale ».

Il signor Ministro accetta questo emendamento?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

L'articolo 187 è lasciato identico sino al numero 7, che è così concepito nel progetto ministeriale: « Per la fusione con altre società, se nel contratto non è stabilito il contrario ».

Secondo il progetto della Commissione, si toglierebbero le ultime parole: « se nel contratto non è stabilito il contrario ».

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha a parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Anche qui desidererei una spiegazione. La disposizione del capoverso 7 di quest'art. 187, del progetto ministeriale, mi pare voglia accennare al caso, nel quale l'atto costitutivo della società vieti la fusione, altrimenti non saprei interpretarlo nè darmi ragione della formola nella quale trovasi espresso. Io credo che con questo articolo si voleva accennare allo scioglimento delle società commerciali mediante la fusione, ogniquale volta questa fusione non fosse impedita e vietata dal loro atto costitutivo.

Se tale è il concetto dell'articolo, io credo che si potrebbe ammettere, perchè non vorrei che dalla soppressione di questa parte dell'articolo 187 si potesse trarre l'argomento che sia sempre lecita la fusione di due società, anche quando nell'atto costitutivo questa facoltà sia stata impedita. Sarebbe un errore, ma importa che non si diano pretesti nè ad equivoci, nè ad errori. Mi pare quindi necessario o mantenere la formola del progetto ministeriale, od almeno una dichiarazione che tolga e dissipi ogni dubbio.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. La dicitura materiale dell'articolo ne spiega chiaramente il concetto sbagliato, forse per equivoco, ma pure sbagliato. Difatti cosa dispone l'articolo?

— In quali casi si sciolgono le società commerciali — Esso dice:

Le società commerciali si sciolgono:

« 1° Per il decorso del tempo stabilito per la loro durata;

« 2° Per la mancanza, o per la cessazione dell'oggetto della società, ecc., ecc.;

« 7° Finalmente, per la fusione con altre società, *se nel contratto non è stabilito il contrario* ».

Dunque le società si sciolgono per la fusione con altre società, purchè nel contratto non siasi stabilito che ciò non debba avvenire.

Questa è l'intelligenza materiale dell'articolo.

L'interpretazione che l'onorev. Ministro dà ad esso è evidentemente diversa; egli crede

si volesse dire « quando nel contratto non sia proibita la fusione ». ritenendo giustamente con la Commissione, non potersi ammettere che quando due società si fondano in una sola, seguitino, per volontà dei soci, ad essere due enti distinti.

Non credo che sia necessario disporre che le società possano, nei loro statuti, proibirsi la fusione con altre; ciò entra totalmente nella facoltà degli stipulanti; ma quando pur dovesse essere adottata una disposizione, non sarebbe questo il luogo in cui dovrebbe essere posta; perchè qui, dove si parla dei casi dello scioglimento di società, non si potrebbe stabilire che le società commerciali per contratto, possano proibirsi di fondersi con altre società.

Ripeto che la proibizione della fusione non è necessario venga contemplata; può essere lasciata alla libertà dei soci; nè credo che a nessuna società convenga di proibirselo; ma, se si volesse, lo potrebbero i soci fare indipendentemente da una disposizione di legge speciale.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. È appunto dalla considerazione che accettandosi la naturale spiegazione dei vocaboli adoperati nell'art. 187 si verrebbe all'assurdo, che io fui mosso a ritenere che il concetto del redattore di questo articolo era diverso, e mi parve d'intendere che avesse voluto dichiarare che, le società commerciali si possono sciogliere e si sciolgono colla fusione ogniquale volta questa fusione sia permessa.

Il Codice di commercio in nessun'altra sua disposizione, in nessun altro articolo ha certamente stabilito che le società non abbiano il diritto d'interdirsi la fusione, ma ciò non toglie che il progetto ministeriale abbia creduto prudente di fare a questo art. 187 una speciale riserva, che non si sarebbe potuto prudentemente sopprimere senza una qualche deliberazione.

Del resto, ammetto che non essendovi alcuna disposizione proibitiva, e trattandosi semplicemente degli effetti della fusione, si abbia ad accettare l'emendamento della Commissione e procedere oltre.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'emendamento della Commissione, che riduce il num. 7 alle sole parole: « per la fusione con un'altra società ».

 SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1880

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere.

(Approvato).

L'art. 189 del Ministero dice:

La Società in nome collettivo e la Società in accomandita si sciolgono per la morte, la interdizione, l'inabilitazione od il fallimento del socio amministratore, o dell'accomandatario, o di uno di essi, se sono più, ove non sia altrimenti convenuto.

Lo scioglimento non ha luogo se all'amministratore morto, interdetto o inabilitato, venga surrogato un altro nei casi preveduti dall'articolo 118.

La Commissione propone invece che sia così concepito:

Art. 189. La Società in nome collettivo si scioglie per la morte, interdizione, inabilitazione, o fallimento di uno dei soci.

La Società in accomandita semplice si scioglie per la morte, interdizione, inabilitazione, o fallimento dell'accomandatario, o di uno di essi, se sono più.

Lo scioglimento non ha luogo nelle accomandite per azioni, se all'amministratore morto, interdetto o inabilitato, venga surrogato un altro, nei casi previsti dall'articolo 118.

Il signor Ministro accetta l'emendamento della Commissione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto. PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'emendamento che ho letto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Essendo l'ora tarda, l'adunanza è rimandata a domani pel seguito della discussione.

La seduta è sciolta (ore 6).

Avvertenza

Nel resoconto della tornata 8 giugno corrente, alla pag. 34, col. 1^a tra la 5^a e la 6^a linea, leggasi:

Questi progetti sono:

Provvista di fucili e moschetti, modello 1870.

Ultimazione della fabbrica d'armi di Terni.

Provvista di materiali per artiglieria di campagna e per armamento delle fortificazioni.

Approvvigionamenti di mobilitazione.

Lavori di costruzione e sistemazione di opere militari.

Dotazione di materiali del Genio nelle fortezze.

Fortificazioni e lavori di difesa dello Stato.